



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

**SETTORE
SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E
PROTEZIONE
CIVILE**

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.918
Fax 030 3748482

C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

Pec

Brescia, _____

Spett.le

VAL-FERRO SRL
valferro@pec.it

Comune di Prevalle

ARPA Lombardia Dipartimento di Brescia

ATS di Brescia

Ufficio d'Ambito di Brescia

Comando Vigili del Fuoco di Brescia

ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Prot. n. _____
Protocollo generato da sistema
9.12.4
LR/sp-cg

Oggetto: FASC. N. 445. DITTA VAL-FERRO SRL DI PREVALLE. TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO N. 2350 del 14/08/2022.

Si trasmette, in allegato, l'Atto Dirigenziale n. 2350 del 14/08/2022 avente ad oggetto:

“AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) RILASCIATA ALLA DITTA VAL-FERRO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI PREVALLE (BS) VIA REPUBBLICA 44 E INSTALLAZIONE IPPC IN COMUNE DI PREVALLE (BS) VIA REPUBBLICA 44/VIA MAESTÀ 2/A. CATEGORIA IPPC 5.3 LETTERA B) PUNTO IV) DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. .”

Si ricorda la scadenza per l'adeguamento alle BATc Rifiuti del 17/08/2022 entro la quale il gestore deve trasmettere la comunicazione di cui all'art. 29 decies commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Distinti saluti.

Il direttore
(Dott. GiovanMaria Tognazzi)
documento firmato digitalmente

Allegato: Atto Dirigenziale n. 2350 del 14/08/2022

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 20-10-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: <https://cs.urbi.it/padbarcode/>





**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 2350/2022

SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 872/2022

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) RILASCIATA ALLA DITTA VAL-FERRO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI PREVALLE (BS) VIA REPUBBLICA 44 E INSTALLAZIONE IPPC IN COMUNE DI PREVALLE (BS) VIA REPUBBLICA 44/VIA MAESTÀ 2/A. CATEGORIA IPPC 5.3 LETTERA B) PUNTO IV) DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 213 del 13/10/2020, che conferisce l'incarico al sottoscritto di direzione del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

Visti i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

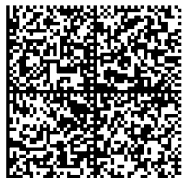
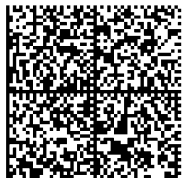
- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. , recante le norme sul procedimento amministrativo;
- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- regolamento CE n. 1272 del 16/12/2002 e s.m.i. relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e s.m.i., recante disposizioni per la produzione e recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i., i cui articoli 8.2 e 30.6 conferiscono alle Province la funzione di autorità competente al rilascio al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativamente alla tipologia di installazione in oggetto;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, "disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26";

Documento Firmato Digitalmente



- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- regolamento CE n. 1907 del 18 dicembre 2006 e s.m.i. (REACH);
- regolamento CE n. 1272 del 16/12/2002 e s.m.i. relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);
- deliberazione giunta regionale 28 settembre 2009, n. 10222, relativa alle procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non;
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/ce del Parlamento europeo e del Consiglio;
- deliberazione di giunta regionale n. IX/4626 del 28/12/2012 avente all'oggetto: "Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 9c. 4 del D.M. 24 aprile 2008 (revoca della d.G.R. n. 10124/2009)";
- regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/ce del Parlamento europeo e del Consiglio;
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990 e s.m.i. recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;
- la circolare n. 6 del 04/08/2014 della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, recante "Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 del 27/10/2014 recante le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014;
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 12422/GAB del 17/06/2015 recante: "Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014", ed in particolare il paragrafo 12, laddove è specificato che i rifiuti sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 e che pertanto gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno riferiti esclusivamente alle "sostanze pericolose pertinenti" eventualmente gestite nel sito;
- deliberazione giunta regionale del 18 aprile 2016, n. X/5065 recante indirizzi per l'applicazione del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/11/2014 n. 272;
- il regolamento regionale 29 marzo 2019 n. 6 "disciplina e regime amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) e f bis), e 3, nonché dell'art. 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15/04/2019 n. 95 recante: "regolamento recante le modalità per la relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1,

Documento Firmato Digitalmente



lettera v-bis) del d.lgs. 152/06;

- il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- - deliberazione di giunta regionale 8 febbraio 2021, n. X/4268 “approvazione dell'atto di indirizzo regionale recante criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/06 e modalità applicative”;

Visti e richiamati altresì:

- la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la deliberazione di giunta regionale n. 3398 del 20/07/2020 recante “indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nell'ambito dei procedimenti di riesame”;
- la deliberazione di giunta regionale del 21/12/2020 n. X/4107 “determinazioni in merito ai procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.), ai sensi del d.lgs. 152/06, e alla messa a disposizione dell'applicativo regionale per la presentazione e gestione delle istanze A.I.A. In attuazione all'art. 189 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 “Legge di semplificazione 2020”;
- le Linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del d.lgs 152/06 e s.m.i. (delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 06/02/2020 doc. n. 62/20 e Seduta del 23/02/2022 n. 156);
- Il decreto della Regione Lombardia n. 12584 del 23/09/2021 di “approvazione indicazioni relative all'applicazione dell'art. 184-ter a seguito delle modifiche apportate con d.l. n. 77/2021 e legge di conversione n.108 del 28 luglio 2021”.

Premesso che il gestore Val-Ferro S.r.l. – codice fiscale 01902930179 - con sede legale ed impianto in comune di Prevalle (BS) via Repubblica, n. 44 è titolare dei seguenti provvedimenti autorizzativi:

- *in via Repubblica n. 44 nel comune di Prevalle (BS). Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva R13 e recupero R4 di rifiuti non pericolosi e di messa in riserva R13 / deposito preliminare D15 dei rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Prevalle (BS), via Repubblica n. 44.art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.”;*
- *Determinazione dirigenziale 8200 - 24/11/2015 avente per oggetto: “ditta Val-Ferro SRL con sede legale in via Repubblica, 44 nel comune di Prevalle (BS). Modifica ed integrazione dell'autorizzazione di cui all'atto dirigenziale n. 3090 del 02/08/2010 all'impianto sito in comune di Prevalle (BS) - via Repubblica, 44. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.”;*

Viste e richiamate le seguenti comunicazioni, con le quali la Provincia ha fornito alcune precisazioni:

- prot. n. 82124/2019 del 10/06/2019, con la quale in “merito alla nozione di frantumatori di rifiuti metallici” formulato dalla Regione Lombardia con circolare n. 6 del 04/08/2014, ha comunicato che:

Documento Firmato Digitalmente

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 20-10-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: <https://cs.urbi.it/padbarcode/>



- a. l'impianto denominato "tritratore industriale a cesoia rotante" modello BF 800 – matricola 0005/02, autorizzato nell'insediamento ubicato in comune di Prevalle, via Repubblica 44, si configura come un dispositivo (cosidetto "shredder" termine impiegato nella versione inglese della direttiva 2010/75/UE") che determina con azione meccanica la riduzione in pezzi e frammenti di un rifiuto costituito da un oggetto metallico;
 - b. • l'attività di tale impianto figura al punto 5.3 lettera b) punto IV dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs 152/06 e s.m.i. e potrebbe essere soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).
- prot. 99353 del 11/07/2019, recante la seguente comunicazione *"Tenuto conto che le motivazioni formulate dalla ditta non si ritengono sufficienti a dimostrare che il "tritratore industriale a cesoia rotante" modello BF800 abbia una capacità di trattamento giornaliera "certa" inferiore alla soglia di 75 t/g individuata al punto 5.3 lettera b) punto IV allegato VIII part II d.lgs 152/06 e s.m.i., con la presente si ritiene che l'impianto debba essere assoggettato ad un procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). Per quanto sopra, vista l'incertezza del dato fornito e la differenza minima alla soglia della norma sopra citata, la ditta deve presentare istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-quarter del d.lgs 152/06 e s.m.i."*

Tenuto conto che il Gestore ha trasmesso la domanda di autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi dell'art. 29 ter del d.lgs 152/2006 e.s.m.i. del 06/12/2019, registrata al P.G. provinciale con il n. 166799 in data 12/12/2019 e i n. 166800, 166801, 166802, 166803, 166804 e domanda di rinnovo tal quale del 31/01/2020, registrata al P.G. provinciale con il n. 17943 in data 04.02.2020 ed è stata successivamente integrata/modificata con nota registrata al P.G. n. 56897 in data 16/04/2020, al P.G. n. 161225 in data 28/10/2020, al P.G. n. 202456 in data 22/11/2021.

Tenuto conto che le modifiche richieste rispetto all'impianto attualmente autorizzato consistono in:

1. la realizzazione di un nuovo capannone da adibirsi all'attività di gestione rifiuti;
2. la realizzazione delle opere di adeguamento dell'impianto fognario, connesse alla realizzazione del nuovo capannone;
3. la rivisitazione delle zone operative funzionali all'esercizio dell'attività, con conseguente ridefinizione dei quantitativi di rifiuti in deposito, rispetto a quanto già autorizzato.

Dato atto che con nota prot. n. 47802 del 26.03.2020, questa Provincia ha comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come nuova installazione IPPC (installazione esistente "non soggetta ad AIA" ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera I –quinquies del d.lgs 152/2006) ubicata in comune di Prevalle (BS) via Repubblica, 44/via Maestà 2/a (attività IPPC 5.3 lettera b) punto IV);

Rilevato che:

- l'area interessata dall'installazione è individuata catastalmente al foglio n. 2 Mappali n. 285 (parte), 2580, 4058, 4057, 2541, 4061 (parte) della mappa catastale del Comune di Prevalle.
- L'area dell'installazione ha destinazione d'uso "Ambiti di trasformazione n. 03 (Destinazione prevalente produttiva)" come individuata nel vigente PGT del Comune Prevalle (come risulta dal certificato del Comune di Prevalle in atti P.G. n. 52732 del 06/04/2020)
- considerando il Programma di gestione dei rifiuti approvato con d.g.r n. 20 giugno 2014, n. 1990 e s.m.i., vigente al momento dell'avvio del procedimento di riesame, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente nelle aree di gestione rifiuti;

Documento Firmato Digitalmente



Preso Atto che:

- l'art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di AIA e per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreti ministeriali;
- nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis del d.lgs. n. 152/2006, resta fermo quanto stabilito dal decreto ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 59/05";
- che con la deliberazione della giunta regionale n. 10124 del 07/08/09 sono state determinate le modalità e le tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 24/04/08), successivamente aggiornata e integrata con d.g.r. n. 4626 del 28/12/2012;
- il Gestore ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini del rilascio della presente autorizzazione;
- il Gestore ha assolto all'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01201414063501 del 14/04/2022;
- in data 02/04/2020 sul sito web provinciale ai sensi dell'art. 29-quater comma 3 è stato pubblicato l'avviso pubblicato;

Visto e richiamato il parere obbligatorio e vincolante di ARPA per Eow "caso per caso" trasmesso con nota registrata al P.G. provinciale n. 99550 del 30/05/2022;

Visto il parere di ARPA dipartimento di Brescia registrato al P.G. provinciale n. 138794 del 26/07/2022 relativo al piano di monitoraggio, quadro F dell'allegato tecnico all'AIA in argomento;

Considerato che, l'ATS di Brescia, se pur convocata ma risultata assente in conferenza, non ha trasmesso e comunicato alcuna determinazione nella conferenza di servizi e pertanto è da ritenersi acquisito l'assenso senza condizioni come stabilito dall'art. 14bis della L. 241/90;

Tenuto conto che:

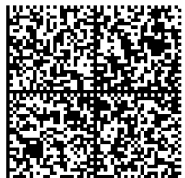
- con nota registrata al P.G. provinciale n. 143493 del 01/08/2022, il Comune di Prevalle ha espresso parere contrario alla realizzazione del nuovo capannone con le caratteristiche proposte dalla ditta;
- risulta indispensabile acquisire, per la realizzazione del capannone, il parere della Commissione per il paesaggio, ai sensi dell'art. 35 e seguenti delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesistico Regionale, approvato con dgr 8 novembre 2002, n. 7/11045 e s.m.i.;

non viene assentita col presente provvedimento:

- la realizzazione di un nuovo capannone da adibirsi all'attività di gestione rifiuti;
- la realizzazione delle opere di adeguamento dell'impianto fognario, connesse alla realizzazione del nuovo capannone;

Precisato che vengono invece assentiti la riorganizzazione delle zone operative e i relativi aumenti dei quantitativi in stoccaggio;

Visti e richiamati le risultanze della conferenza dei servizi (verbali in atti) tenutasi in data 01/08/2022 in
Documento Firmato Digitalmente



forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14 ter del d.lgs 152/06, svoltasi tramite collegamento in remoto, le dichiarazioni, i pareri e gli assensi acquisiti e riportati nel relativo verbale, in atti provinciale prot. n. 147156 del 05/08/2022;

Tenuto conto con nota registrata al P.G. provinciale n. 149342 del 10/08/2022 il Gestore ha trasmesso quanto richiesto in sede di conferenza;

Dato Atto delle funzioni di controllo previste in capo all'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – Dipartimento di Brescia) dall'art. 29-decies, comma 3, del d.lgs. 152/06;

Dato Atto che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della L.R. n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela;

Determinato, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **363.663,87 (Euro trecentosessantatremilaseicentosessantatre/87)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

Operazione	Rifiuti	Quantità	Costi (€)
R13* in ingresso	non pericolosi	12040 mc	21.2650,48
R13* rifiuti in attesa di certificazione	non pericolosi	1500 mc	26.493,00
R13/D15 rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero	non pericolosi	50 mc	8.831,00
R13* rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero	non pericolosi	2550 mc	45.038,10
Operazione di trattamento (R12/R4)	non pericolosi	80.000 t/a	70.651,29
AMMONTARE COMPLESSIVO FIDEJUSSIONE			363.663,87

(*) comprensivo dell'applicazione della tariffa del 10% sulla messa in riserva dei rifiuti in accettazione all'impianto e da avviare a recupero entro 6 mesi come disposto dalla dgr n. 19461/04. Qualora la Ditta non possa adempiere nell'avviare a recupero, entro 6 mesi i rifiuti in ingresso sottoposti alla messa in riserva, dovrà essere effettuata apposita comunicazione alla Provincia di Brescia e prestare una garanzia senza la riduzione di cui sopra.

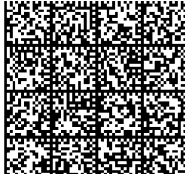
Stabilito che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata dalla ditta Val-Ferro S.r.l. a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 30 gg. dalla data di comunicazione del presente provvedimento, mediante idonea appendice alla garanzia finanziaria già prestata, oppure nuova garanzia e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 95 del 16/05/2022;

Visti:

- la conforme proposta di provvedimento inoltrata dal responsabile del procedimento e di Allegato

Documento Firmato Digitalmente



Tecnico validato dai funzionari dell'Ufficio Rifiuti e dell'Ufficio AIA Industriale (in atti), e preso atto della conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa con esito favorevole;

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto che le risultanze della conferenza di servizi e gli esiti istruttori consentano di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) alla ditta Val-Ferro S.r.l. per l'installazione IPPC sita in comune di Prevalle (BS) via Repubblica n. 44/via Maestà 2/a, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale alla ditta Val Ferro S.r.l. – codice fiscale 01902930179 – avente sede legale in comune di Prevalle (BS) per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso, di pretrattamento (R12), di trattamento (R4) e di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività, per l'installazione IPPC ubicata in comune di Prevalle (BS) via Repubblica, 44 / via Maestà 2/a secondo le condizioni e con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico, che ne formano parte integrante e sostanziale, nel d.lgs. n. 152/2006 e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;
2. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'Allegato Tecnico;
3. di prescrivere che la ditta presenti, entro 10 giorni dal rilascio del provvedimento, l'elaborato grafico in formato pdf/a firmato digitalmente sia dal legale rappresentante che dal tecnico estensore, che costituirà parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di precisare che la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica (permesso di costruire per le opere di ampliamento ed opere idrauliche), ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'installazione e dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;
5. di precisare che la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica (permesso di costruire per le opere di ampliamento ed opere idrauliche), ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'installazione e dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;
6. che il gestore, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 1 e 2, del d.lgs. 152/06, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne deve dare comunicazione a questa Provincia e, a far data da tale comunicazione, deve trasmettere a questa Provincia ed ai Comuni interessati e all'ARPA di Brescia, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, secondo le modalità e frequenze stabilite nell'Allegato Tecnico;
7. richiamato l'art. 29-undecies (Incidenti o imprevisti) del d.lgs. n. 152/2006, di prescrivere che in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve informare immediatamente, per iscritto, l'Autorità competente (attualmente la Provincia), l'ARPA – Dipartimento di Brescia ed il/i Comune/i interessato/i e adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone per iscritto le medesime Autorità, fermo restando il termine massimo di otto ore di cui all'art. 271, comma 14, del d.lgs. n. 152/2006 per informare l'Autorità competente nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;
8. richiamata la normativa vigente, di dare atto che:
 - ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 152/2006, i gestori devono presentare domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA sull'installazione nel suo complesso entro il termine di 4 anni dalla data di pubblicazione nella

Documento Firmato Digitalmente



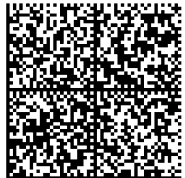
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione (lettera a) ed entro il termine di **10 anni** dalla data di rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione lettera b) precisando che il ritardo nella presentazione dell'istanza di riesame nel caso disciplinato alla lettera a) non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio dell'installazione alle condizioni dell'autorizzazione, mentre nel caso di inosservanza del termine di cui alla lettera b) l'autorizzazione si intende scaduta;

- ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/06, la presente autorizzazione può essere riesaminata periodicamente dall'autorità competente nei casi ivi previsti;
- ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3 del d.lgs. n. 152/06, i gestori, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2 (comunicazione di modifica dell'installazione), informano la Provincia e l'ARPA in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
- ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente, come da modulistica pubblicata sul sito della Provincia ai fini della voltura dell'AIA;
- ai sensi dell'art 29-decies del d.lgs. 152/06. ARPA - Dipartimento di Brescia svolge il controllo in ordine al rispetto della presente autorizzazione e comunica all'autorità competente gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione e proponendo le misure da adottare;
- ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, il Gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente Provincia, Comuni interessati ed ARPA – Dipartimento di Brescia in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando allo stesso tempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;

9. di dare inoltre atto che:

- il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
- in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (End of Waste) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
- la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione;
- deve essere assicurata ai sensi dell'art. 190, del d.lgs. 152/2006, la regolare tenuta del registro per la registrazione della quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento;

Documento Firmato Digitalmente



- i rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13 devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. È consentito il conferimento dei rifiuti in uscita da un'operazione R12 oppure D13/D14 ad impianti dedicati, autorizzati all'operazione R12 oppure D14/D13 solo laddove l'operazione sia diversa e aggiuntiva rispetto a quella di provenienza e utile/necessaria all'ottimizzazione del recupero finale. Nel caso di miscelazione non è mai consentito un ulteriore passaggio ad operazioni R12/D13/D14;
 - le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
 - deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. n. 101 del 31/07/2020;
 - devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontrare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
 - le ditte devono ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - le ditte devono ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
 - sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
10. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **363.663,87 (Euro trecentosessantatremilaseicentosessantatre/87)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. Del 24.02.2004, mediante idonea appendice alla garanzia finanziaria già prestata, oppure nuova garanzia e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
 11. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
 12. di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione decorra dalla data di sottoscrizione della stessa;
 13. di prescrivere che:
 - la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia, da parte di entrambi i

Documento Firmato Digitalmente



gestori;

- il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'installazione, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

14. di prendere atto che il gestore ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di avere annullato la marca da bollo in premessa citata per l'apposizione sul presente atto;
15. che il presente atto venga comunicato a cura dell'ufficio, mediante trasmissione con posta elettronica certificata alla ditta Val-Ferro S.r.l. (valferro.it);
16. di comunicare l'avvenuto rilascio della presente autorizzazione e le modalità di reperimento della stessa al Comune di Prevalle (BS), all'ARPA Dipartimento di Brescia, all' ATS di Brescia, Ufficio d'Ambito di Brescia, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco all'E.N.A.C., agli altri soggetti eventualmente interessati;
17. di comunicare la presente autorizzazione al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate presso il Ministero della Transizione Ecologica tramite la piattaforma REcer";
18. di prescrivere che i soggetti autorizzati conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

È possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://ambienteweb.provincia.brescia.it/autorizzazioni/>

Avverso al presente provvedimento è ammesso altresì ricorso giudiziale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

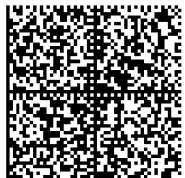
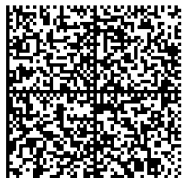
IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 14-08-2022

Documento Firmato Digitalmente

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 20-10-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: <https://cs.urbi.it/padbarcode/>



Identificazione dell'Installazione IPPC		
Ragione sociale	Val-Ferro S.r.l.	
Sede Legale	Via Repubblica, 44 - 25080 Prevalle (BS)	
Sede Operativa	Via Repubblica, 44 / Via Maestà 2/a - 25080 Prevalle (BS)	
Tipo di installazione	Nuova ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. i-quinquies, del d.lgs 152/2006	
Codice e attività IPPC	1	5.3. b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso alla seguente attività: IV) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti
Attività non IPPC	2	- Operazioni di recupero (R4, R12) di rifiuti non pericolosi (non comprese nell'attività IPPC n.1), - Attività non IPPC n.3): Messa in riserva e/o deposito preliminare (R13, D15) di rifiuti non pericolosi, - Attività non IPPC n.4): gestione (commercializzazione) di materiali di natura ferrosa e non ferrosa, già qualificati in ingresso come MPS, EoW o come Sottoprodotto.
	3	- Messa in riserva e/o deposito preliminare di rifiuti non pericolosi
	4	- gestione (commercializzazione) di materiali di natura ferrosa e non ferrosa, già qualificati in ingresso come MPS, EoW o come Sottoprodotto



INDICE

A. QUADRO AMMINISTRATIVO – TERRITORIALE.....	4
A.1 Inquadramento dell'installazione del sito.....	4
<i>A.1.1 Inquadramento dell'installazione IPPC.....</i>	<i>4</i>
<i>A.1.2 Inquadramento geografico – territoriale del sito.....</i>	<i>7</i>
A.2 Stato autorizzativo ed autorizzazioni sostituite dall'AIA.....	8
B. QUADRO ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI	9
<i>B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell'installazione</i>	<i>9</i>
<i>B.2 Cessazione qualifica rifiuto</i>	<i>14</i>
B.2 Materie Prime ed Ausiliarie.....	24
B.3 Risorse idriche ed energetiche	24
B.4 Indicazioni su eventuali fasi di avvio, arresto e malfunzionamento	25
C. QUADRO AMBIENTALE.....	26
C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento.....	26
C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento	26
C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento	27
C.4 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento	28
C.5 Produzione Rifiuti	29
<i>C.5.1 Rifiuti gestiti in deposito temporaneo (art. 183, comma 1 lettera bb e art. 185bis) del d.lgs 152/06 e s.m.i.....</i>	<i>29</i>
<i>C.5.2 Rifiuti gestiti in stoccaggio autorizzato (art. 208 D.Lgs. 152/06)</i>	<i>29</i>
C.6 Sistemi di controllo ed emergenza, avvio e arresto	30
C.7 Bonifiche.....	30
C.8 Rischi di incidente rilevante	30
D. QUADRO INTEGRATO	31
D.1 Applicazione delle MTD	31
D.2 Criticità riscontrate	44
E. QUADRO PRESCRITTIVO	45
E.1 Aria	45
<i>E.1.1 Valori limite di emissione.....</i>	<i>45</i>
<i>E.1.2 Requisiti e modalità per il controllo.....</i>	<i>45</i>
<i>E.1.3 Prescrizioni impiantistiche.....</i>	<i>45</i>
<i>E.1.4 Prescrizioni generali</i>	<i>46</i>
E.2 Acqua	47
<i>E.2.1 Valori limite di emissione.....</i>	<i>47</i>



<i>E.2.2 Requisiti e modalità per il controllo.....</i>	<i>48</i>
<i>E.2.3 Prescrizioni generali e impiantistiche</i>	<i>48</i>
E.3 Rumore.....	50
<i>E.3.1 Valori limite.....</i>	<i>50</i>
<i>E.3.2 Requisiti e modalità per il controllo.....</i>	<i>51</i>
<i>E.3.3 Prescrizioni impiantistiche.....</i>	<i>51</i>
<i>E.3.4 Prescrizioni generali</i>	<i>51</i>
E.4 Suolo (e acque sotterranee solo nei casi in cui sono presenti/necessarie misure di monitoraggio).....	51
E.5 Rifiuti	52
<i>E.5.1 Prescrizioni in materia di rifiuti.....</i>	<i>52</i>
E.6 Ulteriori prescrizioni.....	59
E.7 Monitoraggio e Controllo	60
E.8 Prevenzione incidenti.....	61
E.9 Prevenzione incidenti.....	61
E.10 Interventi sull'area alla cessazione dell'attività.....	61
E.11 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento e relative tempistiche	61
F. PIANO DI MONITORAGGIO	63
F.1 Finalità del monitoraggio	63
F.2 Chi effettua il self-monitoring	63
F.3 Parametri da monitorare	63
<i>F.3.1 Risorsa idrica</i>	<i>63</i>
<i>F.3.2 Risorsa energetica.....</i>	<i>63</i>
<i>F.3.3 Acqua.....</i>	<i>64</i>
<i>F.3.4 Rumore.....</i>	<i>65</i>
<i>F.3.5 Radiazioni (controllo radiometrico).....</i>	<i>65</i>
<i>F.3.6 Rifiuti.....</i>	<i>65</i>
F.4 Gestione dell'installazione.....	66
<i>F.4.1 Controllo sui punti critici.....</i>	<i>66</i>



A. QUADRO AMMINISTRATIVO – TERRITORIALE

A.1 Inquadramento dell'installazione del sito

A.1.1 Inquadramento dell'installazione IPPC

L'impianto della Val-Ferro Srl di Prevalle è autorizzato ai sensi dell'art. 208 del d.lgs n.152/06 e s.m.i., con Atto Dirigenziale della Provincia di Brescia n. 3090 del 02/08/2010 e s.m.i., per svolgere operazioni di:

- messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi da avviare al recupero presso l'impianto;
- messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi, con eventuale selezione manuale per eliminazione delle impurità, da avviare al recupero presso altri impianti autorizzati;
- pretrattamento R12 limitato alla cernita e selezione;
- recupero R4 di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi mediante selezione e cernita manuale e/o meccanica, adeguamento volumetrico con presso-cesoia e/o tritratore;
- recupero R4 di rifiuti non pericolosi costituiti da cavi mediante spellatura per la separazione della plastica, che viene avviata al recupero/smaltimento presso altre ditte, e tranciatura e/o tritrazione della parte metallica;
- recupero R4 dei RAEE mediante rimozione dei cavi elettrici, disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche, separazione delle componenti in plastica, gomma, ect. da avviare al recupero presso altre ditte, laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura, eventuale tritrazione e separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche;

Dal trattamento sopra descritto vengono prodotte

- messa in riserva R13/deposito preliminare D15 di rifiuti decadenti dall'attività in uscita dall'impianto;
- MpS e/o EoW conformi alle norme tecniche di settore e/o rifiuti in attesa di certificazione.

Nell'insediamento è stata individuata un'area identificata con la sigla MCT per la gestione (commercializzazione) di materiali di natura ferrosa e non ferrosa, già qualificati in ingresso come MPS, EoW o come Sottoprodotto.

Il provvedimento vigente rilasciato ai sensi dell'art. 208 del d.Lgs. 152/06 comprende gli atti di assenso relativi a:

- autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, come sopra meglio dettagliate,
- autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura ai sensi della parte III del d.lgs n.152/06 e s.m.i. e dei RR. N. 3 e 4 del 24.03.2006.

La ditta ha previsto di apportare una serie di varianti all'impianto già in esercizio, compresa l'individuazione, nel processo di trattamento già autorizzato di tritrazione di metalli ferrosi e non ferrosi mediante l'uso di *"tritratore industriale a cesoia rotante"* modello BF 800 – matricola 0005/02., di una capacità di trattamento giornaliera potenzialmente superiore alla soglia di 75 t/g individuata al punto 5.3 lettera b) punto IV allegato VIII part II d.lgs 152/06 e s.m.i.

In riferimento all'impianto di tritrazione di metalli ferrosi e non ferrosi già autorizzato la Provincia ha fornito alcune precisazioni con le seguenti note:

- prot. n. 82124/2019 del 10/06/2019, con la quale, richiamato il chiarimento in "merito alla nozione di frantumatori di rifiuti metallici" formulato dalla Regione Lombardia con circolare n. 6 del 04/08/2014, è stato comunicato che:
 - l'impianto denominato *"tritratore industriale a cesoia rotante"* modello BF 800 – matricola 0005/02, autorizzato nell'insediamento ubicato in comune di Prevalle, via Repubblica 44, si configura come un dispositivo (cosiddetto *"shredder"* termine impiegato nella versione inglese della direttiva 2010/75/UE) che determina con azione meccanica la riduzione in pezzi e frammenti di un rifiuto costituito da un oggetto metallico;
 - l'attività di tale impianto figura al punto 5.3 lettera b) punto IV dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs 152/06 e s.m.i. e potrebbe essere soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).



Installazione IPPC: Val-Ferro S.r.l. via Repubblica, 44 – Prevalle (BS)

- prot. 99353 del 11/07/2019, con la quale è stato comunicato che “Tenuto conto che le motivazioni formulate dalla ditta non si ritengono sufficienti a dimostrare che il “tritatore industriale a cesoia rotante” modello BF800 abbia una capacità di trattamento giornaliera “certa” inferiore alla soglia di 75 t/g individuata al punto 5.3 lettera b) punto IV allegato VIII part II d.lgs 152/06 e s.m.i., con la presente si ritiene che l'impianto debba essere assoggettato ad un procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

Per quanto sopra, vista l'incertezza del dato fornito e la differenza minima alla soglia della norma sopra citata, la ditta deve presentare istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-quarter del d.lgs 152/06 e s.m.i.”.

L'installazione IPPC Val-Ferro Srl è ubicata in comune di Prevalle (BS) in Via Repubblica n. 44.

Rispetto allo stato di fatto già autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. il progetto sottoposto all'iter istruttorio per l'acquisizione di Autorizzazione Integrata Ambientale contempla:

- 1) la realizzazione di un nuovo capannone da adibirsi all'attività di gestione rifiuti;
- 2) la realizzazione delle opere di adeguamento dell'impianto fognario, connesse alla realizzazione del nuovo capannone;
- 3) diminuzione della superficie scolante
- 4) la rivisitazione delle zone operative funzionali all'esercizio dell'attività, con conseguente ridefinizione dei quantitativi di rifiuti in deposito, rispetto a quanto già autorizzato.
- 5) l'aumento dei quantitativi dei rifiuti non pericolosi in ingresso pari a 3910 mc. di cui 2550 mc di rifiuti in uscita sottoposti a operazioni di messa in riserva (R13) secondo lo schema di seguito riportato:

	Stato di fatto autorizzato art. 208 d.lgs 152/06	Stato di progetto AIA art. 29 octies d.lgs 152/06
R13 rifiuti in ingresso non pericolosi	6.760 mc	12.040 mc
R13 rifiuti in attesa di certificazione non pericolosi	5420 mc	1500 mc
R13/D15 rifiuti in uscita non pericolosi	50 mc	50 mc
R13 rifiuti in uscita non pericolosi		2500 mc
Gestione di materiali di natura ferrosa e non ferrosa già qualificati in ingresso come MPS, EoW o come sottoprodotto	400 mc	400 mc

Si evidenzia che il presente progetto non comporta alcun nuovo consumo di suolo, restando confermato il perimetro dell'impianto già autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

L'ingresso dell'insediamento produttivo in Via Repubblica n. 44 a Prevalle (BS) è individuato mediante le seguenti coordinate UTM WGS84:

Ingressi	Coordinate UTM WGS84
Ingresso	X: 611.159 Y: 5.046.056

La ditta ha la disponibilità dell'area ove è ubicata l'installazione in quanto proprietaria.

L'installazione IPPC, soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale, nella configurazione dello stato di progetto, in seguito alla realizzazione delle varianti sostanziali previste, sarà interessata dalle seguenti attività:

N. d'ordine Attività IPPC	Codice IPPC	Tipologia Impianto	Operazioni	Capacità produttiva autorizzata	Rifiuti NP	Rifiuti P
1	5.3 - b) - IV	b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti	R4-R12	80.000 t/anno(*)	X	



		non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: IV) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.				
N. d'ordine Attività NON IPPC	Codice ISTAT delle altre attività	Tipologia Impianto	Operazioni		Rifiuti NP	Rifiuti P
2	-	Operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (non comprese nell'attività IPPC n.1)	R4 - R12		X	
3	-	Messa in riserva e/o deposito preliminare di rifiuti non pericolosi	R13 in ingresso	12.040 m ³	X	
			R13 in attesa di certificazione	1.500 m ³	X	
			R13 in uscita	2.550 m ³	X	
			R13-D15 in uscita	50 m ³	X	
4	-	gestione (commercializzazione) di materiali di natura ferrosa e non ferrosa, già qualificati in ingresso come MPS, EoW o come Sottoprodotto	stoccaggio materiali di natura ferrosa e non ferrosa, già qualificati in ingresso come MPS, EoW o come Sottoprodotto	400 m ³	-	-

Tabella A1 – Attività IPPC e NON IPPC nello stato di progetto

* la capacità di progetto dell'attività IPPC stimata dall'Azienda sulla base della pregressa esperienza è di massimo 3 t/h pari a 72 t/g per le motivazioni riportate in premessa si ritiene possa essere superata la soglia delle 75 t/g;
La capacità produttiva dell'installazione (attività IPPC 1 ed attività non IPPC 2) valutata dalla verifica di assoggettabilità alla VIA è individuata in 768 t/g (richieste dalla ditta pari a 240 t/g).

La condizione dimensionale dell'insediamento industriale nella configurazione dello stato di progetto, in seguito alla realizzazione delle varianti sostanziali previste, è descritta nella tabella seguente:



Superficie totale (mq)	Superficie coperta (mq)	Superficie scolante (mq) (*)	Superficie scoperta non impermeabilizzata (mq)	Anno costruzione installazione	Ultimo ampliamento	Data prevista cessazione attività
10730	4.628	5.272	830	1985	-	-

Tabella A2 – Condizione dimensionale dello stabilimento nello stato di fatto

(*) Così come definita all'art.2, comma 1, lettera f) del Regolamento Regionale n. 4 recante la disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.

L'attività di stoccaggio e trattamento è effettuata essenzialmente in periodo diurno, indicativamente dalle ore 08.00 alle ore 18.00.

A.1.2 Inquadramento geografico – territoriale del sito

L'installazione IPPC, ubicata in Via Repubblica n. 44 a Prevalle (BS), è identificata catastalmente sul Foglio n. 2 Mappali N. 285 parte , 2580, 4058, 4057, 2541, 4061 (parte) del N.C.T.R. di Prevalle.

L'area dell'installazione ha destinazione d'uso "Ambiti di trasformazione a destinazione prevalente produttiva" come individuata nel vigente PGT del Comune Prevalle.

I territori limitrofi hanno la seguente destinazione d'uso:

Destinazione d'uso dell'area secondo il PGT	Destinazioni d'uso principali	Distanza minima dal perimetro dell'installazione (metri)
	Ambiti di trasformazione a destinazione prevalente produttiva	adiacente a confine nord
	AS – Aree di salvaguardia (art.41 NTA PdR)	adiacente a confine sud-est 10 m da confine est adiacente a confine nord
	P1 – Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva (art.34 NTA PdR)	10 m da confine nord
	VUS – Verde urbano di salvaguardia (art.31 NTA PdR)	10 m da confine ovest

Tabella A3 – Destinazioni d'uso

La tabella seguente riporta i vincoli presenti nel raggio di 500 metri dal perimetro dell'installazione:

Tipo di vincolo	Distanza minima del vincolo dal perimetro dell'installazione	Norme di riferimento
Fascia di rispetto R.I.R.	30 m da confine nord-ovest	D.M. 09.05.2001
Vincolo idrogeologico	300 m da confine nord	R.D. 3267/1923
Boschi e foreste	300 m da confine nord	D.lgs 42/2004 – art.142 c.1 lettera g)

Tabella A4 – Aree soggette a vincoli ambientali nel territorio circostante (R=500 m)



A.2 Stato autorizzativo ed autorizzazioni sostituite dall'AIA

La tabella seguente riassume lo stato autorizzativo dell'installazione.

Settore	Norme di riferimento	Ente competente	Numero autorizzazione	Data di emissione	Scadenza	Sost. da AIA
RIFIUTI	D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	Provincia di Brescia	Atto Dirigenziale n. 3090	02/08/2010	02/08/2020	SI
			Atto Dirigenziale n. 8200	24/11/2015		
SCARICHI	D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	Provincia di Brescia	Atto Dirigenziale n. 3090	02/08/2010	02/08/2020	SI
Conformità antincendio	DPR n. 151 del 01/08/11	Comando Provinciale VV.FF. Brescia	Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio prot. 19310 (Attività 13.1/A)	02/08/2017	02/08/2022	NO
Autorizzazione per installazione impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato	DGR n X/6698 del 09/06/2017	SUAP di Prevalle	Reg. Aut. n. 20/2021 Prot. 006292 Cat.	20/04/2021	-	NO
Verifica di assoggettabilità alla VIA	D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	Provincia di Brescia	Atto Dirigenziale n. 66255	03/06/2010	-	NO
Autorizzazione per installazione impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato	DGR n X/6698 del 09/06/2017	SUAP di Prevalle	Reg. Aut. n. 20/2021* Prot. 006291 Cat.	20/04/2021	-	NO

Tabella A5 – Stato autorizzativo

*Intestata alla ditta VF Trasporti in possesso della disponibilità dell'area.

Le certificazioni in possesso dell'Azienda, che non sono sostituite dall'AIA, sono le seguenti:

Certificazione	Norme di riferimento	Data rilascio	Data scadenza
Cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali di ferro, acciaio ed alluminio, recuperati	Regolamento europeo n. 333/2011	n. 17257 emissioni corrente del 30/07/2020	29/07/2023
Cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali di rame e leghe di rame, recuperati.	Regolamento europeo n. 715/2013	n. 21281 emissione corrente del 30/07/2020	29/07/2023
ISO 9001:2015	UNI EN ISO 9001:2015	n. ITA/QMS/00354/8376 del 22/03/2021	21/03/2024
Certificazione ambientale	ISO 14001:2015	09/06/2022	08/06/2025

Tabella A6 – Certificazioni ambientali



B. QUADRO ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI

B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell'installazione

Presso l'installazione la Ditta svolge le seguenti attività di gestione rifiuti:

- a) messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
- b) messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi, decadenti dalle operazioni di recupero svolte presso l'installazione;
- c) operazioni di pre-trattamento (R12) di rifiuti non pericolosi;
- d) operazioni di recupero (R4) di rifiuti non pericolosi;

Le attività di recupero effettuate non contemplano l'attività di miscelazione come disciplinata dall'art. 187 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.

Nelle attività di cui ai punti c) e d) sono ricomprese:

- l'attività IPPC n.1 di cui al punto 5.3 – IV di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 lettera "b) *Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:*

IV) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti."

Tale attività è svolta attraverso le operazioni preliminari al recupero (R12) o di recupero (R4) che contemplano l'utilizzo del "tritatore industriale a cesoia rotante" per il trattamento dei rifiuti metallici.

- l'attività non IPPC n.2, svolta attraverso le operazioni preliminari al recupero (R12) o di recupero (R4), con trattamento dei rifiuti metallici mediante selezione e cernita manuale e/o meccanica, adeguamento volumetrico con presso-cesoia, spellatura, tranciatura, compreso il trattamento dei RAEE mediante rimozione dei cavi elettrici, disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche, separazione delle componenti in plastica, gomma, ect.

Nelle attività di cui ai punti a) e b) è ricompresa l'attività non IPPC n. 3, consistente nelle operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi o decadenti dalle operazioni di recupero svolte presso l'installazione (attività IPPC n.1 e non IPPC n.2).

Descrizione attività IPPC e attività NON IPPC

Attività IPPC n.1

Trattamento R4 – R12 di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi mediante impianto di frantumazione in tritatore industriale a cesoia rotante.

Preliminarmente alla loro triturazione i rifiuti possono essere sottoposti ai seguenti trattamenti:

- per i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi: selezione e cernita manuale e/o meccanica e/o adeguamento volumetrico con presso-cesoia,
- per i rifiuti non pericolosi costituiti da cavi: spellatura per la separazione della plastica, che viene avviata al recupero/smaltimento presso altre ditte, eventuale tranciatura della parte metallica,
- per i rifiuti non pericolosi costituiti da RAEE : rimozione dei cavi elettrici, disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche, separazione delle componenti in plastica, gomma, ect. da avviare al recupero presso altre ditte, laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura e separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche.

Da tale attività si possono ottenere:

- end of waste per le tipologie di rottami di ferro, acciaio e alluminio conformi alle disposizioni del regolamento UE n. 333 del 31/03/2011,
- end of waste per le tipologie di rottami di rame e leghe di rame conformi alle disposizioni del regolamento UE n. 715 del 25/07/2013;
- materia prima secondaria/EoW per l'industria metallurgica di metalli non ferrosi o loro leghe conformi alle specifiche UNI ed EURO.
- rifiuti decadenti dall'attività di trattamento svolta presso l'installazione;



L'attività IPPC n.1 viene svolta nella configurazione dello stato di progetto, in seguito alla realizzazione delle varianti sostanziali previste, nelle zone operative T1

Attività non IPPC n.2 :

Trattamento di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi mediante:

- pretrattamento (R12) limitato alla cernita e selezione,
- recupero (R4) di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi mediante selezione e cernita manuale e/o meccanica e/o adeguamento volumetrico con presso-cesoia,
- recupero (R4) di rifiuti non pericolosi costituiti da cavi mediante spellatura per la separazione della plastica, che viene avviata al recupero/smaltimento presso altre ditte, e tranciatura della parte metallica;
- recupero (R4) dei RAEE mediante rimozione dei cavi elettrici, disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche, separazione delle componenti in plastica, gomma, ect. da avviare al recupero presso altre ditte, laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura e separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche.

Da tale attività si possono ottenere:

- Dall'operazione R4:
 - end of waste per le tipologie di rottami di ferro, acciaio e alluminio conformi alle disposizioni del regolamento UE n. 333 del 31/03/2011,
 - end of waste per le tipologie di rottami di rame e leghe di rame conformi alle disposizioni del regolamento UE n. 715 del 25/07/2013;
 - materia prima secondaria per l'industria metallurgica di metalli non ferrosi o loro leghe conformi alle specifiche UNI ed EURO;
- rifiuti decadenti dall'attività di trattamento svolta presso l'installazione;
- rifiuti in attesa di certificazione
- Dall'operazione R12:
 - rifiuti omogenei da avviarsi ad altri impianti autorizzati.

L'attività non IPPC n.2 viene svolta:

- nella configurazione dello stato di fatto, come già autorizzato ai sensi dell'art.208 del d.lgs 152/2006 e s.m.i, nelle zone operative T2, T3, T4 e 2.b, 2.c per lo specifico trattamento dei RAEE.
- nella configurazione dello stato di progetto, in seguito alla realizzazione delle varianti sostanziali previste, nelle zone operative T2, T3 e 2.b, 2.c per lo specifico trattamento dei RAEE.

Attività non IPPC n.3 :

Operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare di rifiuti non pericolosi, rispettivamente configurate:

- R13 per rifiuti non pericolosi in ingresso sino a 12.040 m³ complessivi, nelle zone operative I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, T1, T2, T3, 2.a,
- R13 per rifiuti non pericolosi in uscita in attesa di certificazione sino a 1.500 m³, nella zona operativa M
- R13 per rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di recupero sino a 2.550 m³ complessivi, nelle zone operative D2, D3, D4,
- R13 o D15 per rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di recupero sino a 50 m³, nella zona operativa D1.

Attività non IPPC n.4 :

Deposito di materiali di natura ferrosa e non ferrosa, temporaneamente stoccati presso la zona "MCT", successivamente commercializzati all'ingrosso ad altre aziende di settore (es. industria metallurgica).

Si precisa che i materiali commercializzati e depositati presso la zona "MCT" per un quantitativo massimo sino a 400 m³, sono qualificati già in ingresso come:

- prodotti semilavorati;



- materie prime riconducibili a minerali e metalli in genere;
- materie prime secondarie e/o End of Waste, ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e smi.
- sottoprodotti ai sensi dell'art. 184 bis del D.Lgs. 152/06 e smi,

L'attività di deposito è stata oggetto di SCIA depositata al Comune di Prevalle.

La Ditta provvede a gestire il deposito del materiale nella zona "MCT", garantendo che vengano evitate commistioni con i rifiuti e/o con le materie prime secondarie ottenute dal ciclo di recupero ottenuti dalle attività IPPC n.1 e non IPPC n.2.

Quantitativi, aree e modalità di stoccaggio:

Nella tabella sottostante vengono individuati per ciascuna Zona operativa le operazioni effettuate, le quantità autorizzate e le modalità di stoccaggio, nello stato di progetto, in seguito alla realizzazione delle varianti sostanziali previste.

Zona	Tipologia rifiuti trattati/stoccati O prodotti	Operazioni svolte	Superficie (mq)	Volume (m³)	Quantità (t)	Modalità
I1 (area impermeabilizzata scoperta su piazzale esterno)	rifiuti non pericolosi in ingresso	R13	487	800	960	Cumuli, container, contenitori, big bags
I2 (area impermeabilizzata scoperta su piazzale esterno)	rifiuti non pericolosi in ingresso	R13	841	3000	3600	Cumuli, container, contenitori, big bags
I3 (area impermeabilizzata coperta sotto capannone e parte scoperta su piazzale esterno)	rifiuti non pericolosi in ingresso	R13	617	1200	1440	Cumuli, container, contenitori, big bags
I4 (area impermeabilizzata scoperta su piazzale esterno)	rifiuti non pericolosi in ingresso	R13	1124	3500	4200	Cumuli, container, contenitori, big bags
I5 (area impermeabilizzata scoperta su piazzale esterno)	rifiuti non pericolosi in ingresso	R13	112	200	240	Cumuli, container, contenitori, big bags
I6 (area impermeabilizzata coperta sotto capannone)	rifiuti non pericolosi in ingresso	R13	39	100	120	Cumuli, container, contenitori, big bags
I7 (area impermeabilizzata coperta sotto capannone)	rifiuti non pericolosi in ingresso	R13	133	300	360	Cumuli, container, contenitori, big bags
I8 (area impermeabilizzata coperta sotto capannone)	rifiuti non pericolosi in ingresso	R13	241	500	600	Cumuli, container, contenitori, big bags
T1 (area impermeabilizzata coperta sotto capannone)	rifiuti non pericolosi in ingresso	R13 – R12 – R4	438	800	960	Cumuli, container, contenitori, big bags
T2 (area impermeabilizzata coperta sotto capannone)	rifiuti non pericolosi in ingresso	R13 – R12 – R4	333	400	480	Cumuli, container, contenitori, big bags
T3 (area impermeabilizzata coperta sotto capannone e parte scoperta su piazzale esterno)	rifiuti non pericolosi in ingresso	R13 – R12 – R4	589	1200	1440	Cumuli, container, contenitori, big bags



piazzale esterno)						
2.a (area impermeabilizzata coperta sotto capannone)	RAEE non pericolosi in ingresso	R13	21	40	40	Cumuli, container, contenitori, big bags
2.b (area impermeabilizzata coperta sotto capannone)	RAEE non pericolosi in ingresso	R4 (smontaggio pezzi riutilizzabili)	27	-	-	-
2.c (area impermeabilizzata coperta sotto capannone)	RAEE non pericolosi in ingresso	R4 (messa in sicurezza)	13	-	-	-
2.d (area impermeabilizzata coperta sotto capannone)	componenti ambientalmente critiche decadenti dal trattamento dei RAEE	deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i	12	-	-	-
2.e (area impermeabilizzata coperta sotto capannone)	Materiali recuperabili decadenti dal trattamento dei RAEE	deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i	12	-	-	-
M (area impermeabilizzata coperta sotto capannone)	MPS e/o End of Waste e/o rifiuti non pericolosi in uscita, in attesa di certificazione	R13	497	1500	1800	Cumuli, container, contenitori, big bags
MCT (area impermeabilizzata scoperta su piazzale esterno)	MPS ritirate da terzi e/o End of Waste ritirate da terzi e/o sottoprodotti ritirati da terzi	-	169	400	480	Cumuli, container, contenitori, big bags
D1 (area impermeabilizzata scoperta su piazzale esterno)	rifiuti non pericolosi decadenti dalle attività di recupero	R13 – D15	137	50	40	Cumuli, container, contenitori, big bags
D2 (area impermeabilizzata scoperta su piazzale esterno)	rifiuti non pericolosi decadenti dalle attività di recupero	R13	98	150	180	Cumuli, container, contenitori, big bags
D3 (area impermeabilizzata coperta sotto capannone)	rifiuti non pericolosi decadenti dalle attività di recupero	R13	409	1200	1440	Cumuli, container, contenitori, big bags
D4 (area impermeabilizzata coperta sotto capannone e parte scoperta su piazzale esterno)	rifiuti non pericolosi decadenti dalle attività di recupero	R13	432	1200	1440	Cumuli, container, contenitori, big bags

Tabella B1 – descrizione zone funzionali nello stato di progetto

Quantitativi nello stato di progetto:

Nello stato di progetto, in seguito alla realizzazione delle varianti sostanziali previste, i quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) saranno i seguenti:

- messa in riserva (R13) di 13.540 mc di rifiuti non pericolosi, di cui:
 - 12.040 mc provenienti da terzi,
 - 1.500 mc decadenti dalle operazioni di recupero in attesa di certificazione;
- deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13) di 50 mc di rifiuti non pericolosi, decadenti dalle operazioni di recupero svolte presso l'installazione,



- messa in riserva (R13) di 2.550 mc di rifiuti non pericolosi, decadenti dalle operazioni di recupero svolte presso l'installazione,

Il quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi trattati nell'impianto sottoposti alle operazioni di trattamento (R4-R12) è pari a 80.000 t/a e 240 t/g.

Procedure di accettazione dei rifiuti all'impianto

- 1) L'Azienda verificherà l'accettabilità dei rifiuti in ingresso mediante le seguenti operazioni:
 - a) acquisizione del relativo formulario di identificazione riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche;
 - b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte IV del d.lgs. 152/06 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità"; o, in alternativa, previa ricezione da parte del produttore di adeguata documentazione (es: adeguate informazioni sul ciclo produttivo e/o schede di sicurezza delle materie e/o delle sostanze e/o dei prodotti impiegati e/o introdotti nel ciclo produttivo) che attesti le caratteristiche di pericolo del rifiuto.

Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa sarà eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito, in quest'ultima fattispecie la verifica verrà effettuata almeno semestralmente.

La verifica di cui al punto b) sarà eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica sarà almeno semestrale.

- 2) I rifiuti conferiti all'impianto sono oggetto di una prima verifica visiva di conformità al momento dello scarico, finalizzata all'accettazione del carico e quindi al suo avvio alle successive fasi di stoccaggio/trattamento, ovvero al suo respingimento in caso di esito negativo.

Nel corso della gestione delle operazioni autorizzate di messa in riserva (R13) e di recupero (R12), qualora in casi sporadici si rinvenissero frazioni estranee (trattasi comunque di casi eccezionali, di materiale di modeste dimensioni ed in quantità irrilevanti rispetto a quelle del carico in ingresso), le procedure adottate ne prevedono l'isolamento, la corretta classificazione e la gestione del rifiuto prodotto, secondo le modalità del regime di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) e art. 185-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

- 3) Per i carichi di natura ferrosa/non ferrosa:
 - le modalità d'accettazione verranno eseguite nel rispetto delle specifiche procedure previste dalla d.g.r. n. VIII/010222 del 28.09.2009,
 - sarà effettuato il controllo radiometrico in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 31 luglio 202017 marzo 1995.

Rifiuti gestiti e operazioni

Nella tabella che segue sono individuati i tipi di rifiuti in ingresso sottoposti alle varie operazioni (riferite alle attività IPPC n. 1 e non IPPC n. 2 e n. 3):

CODICE EER	DESCRIZIONE RIFIUTO	R13	R12	R4
020110	rifiuti metallici	X	X	X
100210	scaglie di laminazione	X		
110501	zinco solido	X		X
120101 ²	limatura e trucioli di metalli ferrosi	X		X
120102 ¹	Polveri e particolato di metalli ferrosi	X		X
120103 ²	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	X		X
120104 ¹	polveri e particolato di metalli non ferrosi	X		X
120199 ³	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente agli scarti di lavorazione del rottame ferroso, lamierino, sfridi di lavorazione dei metalli)	X		X
150104	imballaggi metallici	X	X	X



CODICE EER	DESCRIZIONE RIFIUTO	R13	R12	R4
150106	imballaggi in materiali misti	X	X	X
160117	metalli ferrosi	X		X
160118	metalli non ferrosi	X		X
160122 ⁴	componenti non specificati altrimenti (limitatamente a spezzoni di cavo di rame ricoperto)	X		X
160214 ⁵⁻⁶	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 (Non RAEE)	X		X
160214 ⁶	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 (RAEE non contenenti VFC e/o VHC)	X		X
160216 ⁷	rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	X		X
170401	rame, bronzo, ottone	X		X
170402	alluminio	X		X
170403	Piombo	X		X
170404	zinco	X		X
170405	ferro e acciaio	X		X
170407	metalli misti	X	X	X
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X		X
191202	metalli ferrosi	X		X
191203	metalli non ferrosi	X		X
200136 ⁶	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (RAEE non contenenti VFC e/o VHC)	X		X
200140	metalli	X	X	X

Tabella B2 – Rifiuti in ingresso

Note:

- ¹: l'operazione di recupero R4 sui i rifiuti identificati ai codici EER 120102 e 120104 è limitata alla sola frazione costituita da frammenti non pulverulenti;
- ²: l'operazione di recupero R4 sui i rifiuti identificati ai codici EER 120101 e 120103 è limitata ai trucioli e/o frammenti di metalli ferrosi e non ferrosi;
- ¹⁻²: al fine del rispetto del divieto di cui all'All. I, p.to 2.3 del Reg. Ue. N. 333/2011 i codici EER 120101, 120102, 120103 e 120104 sono trattabili come R4 limitatamente a quelli NON contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose ed il codice 150104 è accettabile in R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici;
- ³ Limitatamente agli scarti di lavorazione del rottame ferroso, lamierino, sfridi di lavorazione dei metalli;
- ⁴ L'operazione di recupero R4 sui rifiuti identificati al codice EER 160122 è limitata agli spezzoni di cavo ricoperti;
- ⁵ EER 160214 – non Raee esclusi dal campo di applicazione del d.lgs 49/2014 e s.m.i. limitatamente ad apparecchiature di grandi dimensioni quali torni ecc...;
- ⁶ L'operazione di recupero R4 sui rifiuti identificati ai codici EER 160214 e 200136 è limitata alla rimozione dei cavi elettrici, disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche, separazione delle componenti in plastica, gomma etc. (con eventuale successiva frantumazione delle parti metalliche recuperabili)
- ⁷ L'operazione di recupero R4 sui rifiuti identificati al codice EER 160216 è limitata a materiali metallici.

B.2 Cessazione qualifica rifiuto

L'operazione R4 può dare origine a materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto corrispondenti alle caratteristiche di seguito descritte:

- I rottami di **ferro e acciaio e i rottami di alluminio**, inclusi i rottami delle **leghe di alluminio**, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento **(UE) 333/2011**.
- I rottami di **rame e sue leghe**, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento **(UE) 715/2013**.
- I rottami di **piombo**, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste - materie prime secondarie per l'industria metallurgica, devono soddisfare i criteri ambientali previsti per la provenienza, attività di recupero, la tipologia del 3.2 del D.M. 05/02/98 e s.m.i., essere conformi alla specifica tecnica UNI 14057:2006 ed essere conformi alle seguenti caratteristiche:
 - oli e grassi < 2% in peso;



- PCB e PCT < 25 ppb;
 - inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come somma totale;
 - solventi organici < 0,1% in peso;
 - polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
 - non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
 - non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.
- I rottami di **zinco**, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste - materie prime secondarie per l'industria metallurgica, devono soddisfare i criteri ambientali previsti per la provenienza, attività di recupero, la tipologia del 3.2 del D.M. 05/02/98 e s.m.i., essere conformi alla specifica tecnica UNI EN 14290:2004 ed essere conformi alle seguenti caratteristiche:
 - oli e grassi < 2% in peso;
 - PCB e PCT < 25 ppb;
 - inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come somma totale;
 - solventi organici < 0,1% in peso;
 - polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
 - non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
 - non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.
- I rottami di **stagno**, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste - materie prime secondarie per l'industria metallurgica, devono soddisfare i criteri ambientali previsti per la provenienza, attività di recupero, la tipologia del 3.2 del D.M. 05/02/98 e s.m.i., essere conformi alla specifica tecnica UNI 10432-1:2011 ed essere conformi alle seguenti caratteristiche:
 - oli e grassi < 2% in peso;
 - PCB e PCT < 25 ppb;
 - inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come somma totale;
 - solventi organici < 0,1% in peso;
 - polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
 - non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
 - non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Di seguito si riporta l'elenco dei rifiuti non pericolosi in ingresso autorizzati ed ammissibili ai fini dell'operazione di recupero R4 e le relative norme tecniche di riferimento.

EER	DESCRIZIONE	R4	Norma tecnica di riferimento
02 01 10	rifiuti metallici	X	Regolamento (UE) 333/2011 per i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio Regolamento (UE) 715/2013 per i rottami di rame e sue leghe Caso per caso (rif. Tip. 3.2.3 lettera c) del D.M. 05/02/98 e s.m.i.) per i cascami di piombo, zinco, stagno
11 05 01	zinco solido	X	Caso per caso (rif. Tip. 3.2.3 lettera c) del D.M. 05/02/98 e



EER	DESCRIZIONE	R4	Norma tecnica di riferimento
			s.m.i.)
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi - <i>l'operazione di recupero R4 è limitata ai trucioli e/o frammenti di materiali ferrosi</i>	X	Regolamento (UE) 333/2011
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi - <i>l'operazione di recupero R4 è limitata ai trucioli e/o frammenti di metalli ferrosi</i>	X	Regolamento (UE) 333/2011
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi - <i>l'operazione di recupero R4 è limitata ai trucioli e/o frammenti di materiali non ferrosi</i>	X	Regolamento (UE) 333/2011 per i trucioli/frammenti di alluminio Regolamento (UE) 715/2013 per i trucioli/frammenti di rame e sue leghe Caso per caso (rif. Tip. 3.2.3 lettera c) del D.M. 05/02/98 e s.m.i.) per i trucioli/frammenti di piombo, zinco, stagno
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi - <i>l'operazione di recupero R4 è limitata ai soli frammenti</i>	X	Regolamento (UE) 333/2011 per i frammenti di alluminio Regolamento (UE) 715/2013 per i frammenti di rame e sue leghe Caso per caso (rif. Tip. 3.2.3 lettera c) del D.M. 05/02/98 e s.m.i.) per i frammenti di piombo, zinco, stagno
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a scarti di lavorazione del rottame ferroso, lamierino sfridi di lavorazione dei metalli	X	Regolamento (UE) 333/2011 per i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio Regolamento (UE) 715/2013 per i rottami di rame e sue leghe Caso per caso (rif. Tip. 3.2.3 lettera c) del D.M. 05/02/98 e s.m.i.) per i cascami di piombo, zinco, stagno
15 01 04	imballaggi metallici	X	Regolamento (UE) 333/2011 per i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio Regolamento (UE) 715/2013 per i rottami di rame e sue leghe Caso per caso (rif. Tip. 3.2.3 lettera c) del D.M. 05/02/98 e s.m.i.) per i cascami di piombo, zinco, stagno
15 01 06	imballaggi in materiali misti	X	Regolamento (UE) 333/2011 per i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio



EER	DESCRIZIONE	R4	Norma tecnica di riferimento
			Regolamento (UE) 715/2013 per i rottami di rame e sue leghe Caso per caso (rif. Tip. 3.2.3 lettera c) del D.M. 05/02/98 e s.m.i.) per i cascami di piombo, zinco, stagno
16 01 17	metalli ferrosi	X	Regolamento (UE) 333/2011
16 01 18	metalli non ferrosi	X	Regolamento (UE) 333/2011 per i rottami di alluminio Regolamento (UE) 715/2013 per i rottami di rame e sue leghe Caso per caso (rif. Tip. 3.2.3 lettera c) del D.M. 05/02/98 e s.m.i.) per i cascami di piombo, zinco, stagno
16 01 22	componenti non specificati altrimenti (limitatamente ai spezzoni di cavo di rame ricoperto)	X	Regolamento (UE) 715/2013 per i rottami di rame e sue leghe
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce da 160209 a 160213 (no Raee) (es. tornio di grandi dimensione, ecc)	X	Regolamento (UE) 333/2011 per i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio Regolamento (UE) 715/2013 per i rottami di rame e sue leghe
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce da 160209 a 160213 (Raee)	X	Regolamento (UE) 333/2011 per i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio Regolamento (UE) 715/2013 per i rottami di rame e sue leghe
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 (<i>limitatamente a materiali metallici</i>)	X	Regolamento (UE) 333/2011 per i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio Regolamento (UE) 715/2013 per i rottami di rame e sue leghe
17 04 01	rame, bronzo, ottone	X	Regolamento (UE) 715/2013
17 04 02	Alluminio	X	Regolamento (UE) 333/2011
17 04 03	Piombo	X	Caso per caso (rif. Tip. 3.2.3 lettera c) del D.M. 05/02/98 e s.m.i.)
17 04 04	Zinco	X	Caso per caso (rif. Tip. 3.2.3 lettera c) del D.M. 05/02/98 e s.m.i.)
17 04 05	ferro e acciaio	X	Regolamento (UE) 333/2011



EER	DESCRIZIONE	R4	Norma tecnica di riferimento
17 04 06	Stagno	X	Caso per caso (rif. Tip. 3.2.3 lettera c) del D.M. 05/02/98 e s.m.i.)
17 04 07	metalli misti	X	Regolamento (UE) 333/2011 per i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio Regolamento (UE) 715/2013 per i rottami di rame e sue leghe Caso per caso (rif. Tip. 3.2.3 lettera c) del D.M. 05/02/98 e s.m.i.) per i cascami di piombo, zinco, stagno
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X	Regolamento (UE) 715/2013 per rame e sue leghe
19 12 02	metalli ferrosi	X	Regolamento (UE) 333/2011
19 12 03	metalli non ferrosi	X	Regolamento (UE) 333/2011 per i rottami di alluminio Regolamento (UE) 715/2013 per i rottami di rame e sue leghe Caso per caso (rif. Tip. 3.2.3 lettera c) del D.M. 05/02/98 e s.m.i.) per i cascami di piombo, zinco, stagno
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 200135.	X	Regolamento (UE) 333/2011 per i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio Regolamento (UE) 715/2013 per i rottami di rame e sue leghe
20 01 40	Metallo	X	Regolamento (UE) 333/2011 per i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio Regolamento (UE) 715/2013 per i rottami di rame e sue leghe Caso per caso (rif. Tip. 3.2.3 lettera c) del D.M. 05/02/98 e s.m.i.) per i cascami di piombo, zinco, stagno

Di seguito si riportano le valutazioni per la verifica di cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso.

Piombo

Tipologia EoW (prodotto)	Materie prime secondarie per l'industria metallurgica - Piombo
--------------------------	---



Caratteristiche prodotto	Materie prime secondarie per l'industria metallurgica del piombo, conformi alle specifiche UNI 14057:2006
Dimensione massima del lotto	200 mc

Art. 184-ter comma 1

a) La sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici

Il prodotto è un materiale che presenta caratteristiche pressoché equivalenti al piombo vergine ed è destinato alla produzione di prodotti di piombo nelle forme usualmente commercializzate.

b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto

Esistono, sia in ambito provinciale che sul territorio nazionale, diversi altri produttori di EoW dalle medesime caratteristiche e con utilizzi simili.

Il prodotto si pone sul mercato come sostitutivo di materiale "vergine", direttamente proveniente dai minerali.

Il prodotto viene stoccato in condizioni tali da evitare la sua degradazione e/o perdita delle sue caratteristiche dovute all'eventuale esposizione agli agenti atmosferici; il prodotto viene stoccato in aree coperte e/o su piazzali pavimentati scoperti in cumuli, container, cassoni, colli e/o big bags.

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti

Il produttore effettua analisi di conformità al punto 3.2.3., comma c), Suball. 1, All. 1, D.M. 05/02/1998 e s.m.i. secondo quanto indicato dall'art. 8, comma 4, del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. Vedasi criteri dettagliati al sottoindicato punto c)

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana

Per il prodotto in oggetto viene verificato il comportamento ambientale come descritto nei criteri dettagliati al sottoindicato punto c)

Art. 184-ter comma 3 - Criteri Dettagliati per la valutazione caso per caso

a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero

EER	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE E MERCEOLOGICHE	CARATTERISTICHE RICHIESTE IN FASE DI ACCETTAZIONE
02 01 10	rifiuti metallici	Rifiuto non pericoloso contenente parti valorizzabili a matrice metallica non ferrosa costituite da piombo. Rifiuto solido non polverulento.	Procedura di accettazione di cui al paragrafo B.1.1 "accettazione rifiuti in ingresso all'installazione IPPC e relativi controlli"
15 01 04	imballaggi metallici		
15 01 05	imballaggi di materiali compositi		
15 01 06	imballaggi in materiali misti		
16 01 18	metalli non ferrosi		
17 04 03	Piombo		
17 04 07	metalli misti		
20 01 40	Metallo		

b) Processi e tecniche di trattamento consentiti

Punto 3.2.3 Suball. 1, All. 1, D.M. 05/02/1998 e s.m.i.



“Messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee [R4]”.

L'operazione di recupero R4 viene effettuata mediante operazioni di selezione meccanica e cernita manuale e operazioni di trattamento nelle linee produttive dell'installazione.

- c) *Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario*

Punto 3.2.4 Suball. 1, All. 1, D.M. 05/02/1998 e s.m.i.

Materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alla specifica Uni 14057:2006 e in conformità alle seguenti caratteristiche:

- oli e grassi < 2% in peso
- PCB e PCT < 25 ppb,
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come somma totale
- solventi organici < 0,1% in peso
- polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

- d) *Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso*

La ditta ha in essere specifica procedura che garantisce il mantenimento del controllo della qualità e dell'automonitoraggio (Procedura PME_A nella configurazione dello stato di fatto e Procedura PME_B nella configurazione dello stato di progetto).

- e) *Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità*

La ditta predispone apposita Dichiarazione di Conformità redatta secondo specifico modello per ogni lotto di EoW prodotto, che viene conservato in copia in azienda.

Zinco

Tipologia EoW (prodotto)	Materie prime secondarie per l'industria metallurgica - Zinco
Caratteristiche prodotto	Materie prime secondarie per l'industria metallurgica dello zinco, conformi alle specifiche UNI 14290:2004
Dimensione massima del lotto	200 mc

Art. 184-ter comma 1

- a) *La sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici*

Il prodotto è un materiale che presenta caratteristiche pressoché equivalenti allo zinco vergine ed è destinato alla produzione di prodotti di zinco nelle forme usualmente commercializzate.

- b) *Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto*

Esistono, sia in ambito provinciale che sul territorio nazionale, diversi altri produttori di EoW dalle medesime caratteristiche e con utilizzi simili.

Il prodotto si pone sul mercato come sostitutivo di materiale “vergine”, direttamente proveniente dai minerali.

Il prodotto viene stoccato in condizioni tali da evitare la sua degradazione e/o perdita delle sue caratteristiche dovute all'eventuale esposizione agli agenti atmosferici; il prodotto viene



stoccato in aree coperte e/o su piazzali pavimentati scoperti in cumuli, container, cassoni, colli e/o bigbags.

- c) *la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti*

Il produttore effettua analisi di conformità al punto 3.2.3., comma c), Suball. 1, All. 1, D.M. 05/02/1998 e s.m.i. secondo quanto indicato dall'art. 8, comma 4, del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. Vedasi criteri dettagliati al sottoindicato punto c)

- d) *l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana*

Per il prodotto in oggetto viene verificato il comportamento ambientale come descritto nei criteri dettagliati al sottoindicato punto c)

Art. 184-ter comma 3 - Criteri Dettagliati per la valutazione caso per caso

- a) *Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero*

EER	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE E MERCEOLOGICHE	CARATTERISTICHE RICHIESTE IN FASE DI ACCETTAZIONE
02 01 10	rifiuti metallici	Rifiuto non pericoloso contenente parti valorizzabili a matrice metallica non ferrosa costituite da zinco. Rifiuto solido non polverulento.	Procedura di accettazione di cui al paragrafo B.1.1 "accettazione rifiuti in ingresso all'installazione IPPC e relativi controlli"
15 01 04	imballaggi metallici		
15 01 06	imballaggi in materiali misti		
16 01 18	metalli non ferrosi		
17 04 04	Zinco		
17 04 07	metalli misti		
19 12 03	metalli non ferrosi		
20 01 40	Metallo		

- b) *Processi e tecniche di trattamento consentiti*

Punto 3.2.3 Suball. 1, All. 1, D.M. 05/02/1998 e s.m.i.

"Messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee [R4]".

L'operazione di recupero R4 viene effettuata mediante operazioni di selezione meccanica e cernita manuale e operazioni di trattamento nelle linee produttive dell'installazione.

- c) *Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario*

Punto 3.2.4 Suball. 1, All. 1, D.M. 05/02/1998 e s.m.i.

Materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alla specifica Uni En 14290:2004 e in conformità alle seguenti caratteristiche:

- oli e grassi < 2% in peso
- PCB e PCT < 25 ppb,
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come somma totale
- solventi organici < 0,1% in peso
- polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;



- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

d) *Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso*

La ditta ha in essere specifica procedura che garantisce il mantenimento del controllo della qualità e dell'automonitoraggio (Procedura PME_A nella configurazione dello stato di fatto e Procedura PME_B nella configurazione dello stato di progetto).

e) *Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità*

La ditta predispone apposita Dichiarazione di Conformità redatta secondo specifico modello per ogni lotto di EoW prodotto, che viene conservato in copia in azienda.

Stagno

Tipologia EoW (prodotto)	Materie prime secondarie per l'industria metallurgica - Stagno
Caratteristiche prodotto	Materie prime secondarie per l'industria metallurgica dello stagno, conformi alle specifiche UNI 10432-1:2011
Dimensione massima del lotto	200 mc

Art. 184-ter comma 1

a) *La sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici*

Il prodotto è un materiale che presenta caratteristiche pressoché equivalenti allo stagno vergine ed è destinato alla produzione di prodotti di stagno nelle forme usualmente commercializzate.

b) *Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto*

Esistono, sia in ambito provinciale che sul territorio nazionale, diversi altri produttori di EoW dalle medesime caratteristiche e con utilizzi simili.

Il prodotto si pone sul mercato come sostitutivo di materiale "vergine", direttamente proveniente dai minerali.

Il prodotto viene stoccato in condizioni tali da evitare la sua degradazione e/o perdita delle sue caratteristiche dovute all'eventuale esposizione agli agenti atmosferici; il prodotto viene stoccato in aree coperte e/o su piazzali pavimentati scoperti in cumuli, container, cassoni, colli e/o bigbags. la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti

Il produttore effettua analisi di conformità al punto 3.2.3., comma c), Suball. 1, All. 1, D.M. 05/02/1998 e s.m.i. secondo quanto indicato dall'art. 8, comma 4, del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.

Vedasi criteri dettagliati al sottoindicato punto c)

c) *l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana*

Per il prodotto in oggetto viene verificato il comportamento ambientale come descritto nei criteri dettagliati al sottoindicato punto c)

Art. 184-ter comma 3 - Criteri Dettagliati per la valutazione caso per caso

a) *Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero*



EER	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE E MERCEOLOGICHE	CARATTERISTICHE RICHIESTE IN FASE DI ACCETTAZIONE
02 01 10	rifiuti metallici	Rifiuto non pericoloso contenente parti valorizzabili a matrice metallica non ferrosa costituite da stagno. Rifiuto solido non polverulento.	Procedura di accettazione di cui al paragrafo B.1.1 "accettazione rifiuti in ingresso all'installazione IPPC e relativi controlli"
15 01 04	imballaggi metallici		
15 01 06	imballaggi in materiali misti		
16 01 18	metalli non ferrosi		
17 04 07	metalli misti		
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi		
19 12 03	metalli non ferrosi		
20 01 40	Metallo		

b) Processi e tecniche di trattamento consentiti

Punto 3.2.3 Suball. 1, All. 1, D.M. 05/02/1998 e s.m.i.

"Messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee [R4]".

L'operazione di recupero R4 viene effettuata mediante operazioni di selezione meccanica e cernita manuale e operazioni di trattamento nelle linee produttive dell'installazione.

c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario

Punto 3.2.4 Suball. 1, All. 1, D.M. 05/02/1998 e s.m.i.

Materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alla specifica Uni 10432-1:2011 e in conformità alle seguenti caratteristiche:

- oli e grassi < 2% in peso
- PCB e PCT < 25 ppb,
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come somma totale
- solventi organici < 0,1% in peso
- polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso

La ditta ha in essere specifica procedura che garantisce il mantenimento del controllo della qualità e dell'automonitoraggio (Procedura PME_A nella configurazione dello stato di fatto e Procedura PME_B nella configurazione dello stato di progetto).

e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità

La ditta predispone apposita Dichiarazione di Conformità redatta secondo specifico modello per ogni lotto di EoW prodotto, che viene conservato in copia in azienda.

Attrezzature utilizzate per la movimentazione ed il trattamento dei rifiuti

All'interno del complesso IPPC sono presenti anche le seguenti ulteriori strutture di servizio:

- uffici amministrativi,
- distributore carburanti ad uso privato.



Per lo svolgimento delle attività vengono utilizzati i seguenti macchinari:

- n. 1 trituratore industriale a cesoia rotante modello BF 800 – matricola 0005/02,
- n. 1 presso cesoia (modello Taurus).

In ausilio all'attività svolta e per la movimentazione dei rifiuti ed attività accessorie sono in uso le seguenti attrezzature: pesa 18 mt, portale per rilevazione della radioattività, spettrometro, spelacavi, cesoia multiuso per taglio e piegatura pezzi metallici, caricatori muniti di pinza e polipo, carrelli elevatori, elettromagnete, attrezzatura minuta di vario genere, motoscopa per le operazioni di pulizia dei piazzali.

B.2 Materie Prime ed Ausiliarie

Le materie prime principali in ingresso al complesso IPPC sono costituite fondamentalmente dai rifiuti descritti nel paragrafo "B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell'installazione".

Vengono inoltre utilizzate le seguenti materie ausiliarie:

Materie Ausiliarie	Denominazione commerciale	Etichettatura secondo CLP	Stato Fisico	Modalità e caratteristiche di stoccaggio	Quantità massima di stoccaggio
Lubrificante per impianti idraulici (miscela)	Lukoil Geyser M	H315, H400, H410	liquido	Cisternetta posizionata in area coperta	1000 lt
Lubrificante per motori di veicoli (miscela)	Gulf Superfleet ULD 10W-40	H319	liquido	Fusti posizionati in area coperta	300 lt
Antigelo (miscela)	Permanent Super Antifreeze	H302, H373	liquido	Fustino posizionato in area coperta	40 lt
Grasso lubrificante (miscela)	High Synt Grease 2 EP	non classificato pericoloso	Pastoso	Fusti posizionati in area coperta	100 kg
Gasolio motore (miscela)	Tamoil Italia SpA	H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411	liquido	serbatoio fuori terra	9.000 lt
Additivo Adblue (miscela)	Chimitex SpA	non classificato pericoloso	liquido	Cisternetta posizionata in area coperta	1000 lt

Tabella B3 – Materie ausiliarie

B.3 Risorse idriche ed energetiche

Consumi idrici

L'approvvigionamento idrico avviene mediante acquedotto pubblico.

L'acqua prelevata viene utilizzata esclusivamente a scopo domestico (servizi igienici e spogliatoi).

La tabella seguente riporta i consumi idrici relativi agli ultimi tre anni.

Fonte	Prelievo annuo 2017	Prelievo annuo 2018	Prelievo annuo 2019
	Usi domestici		
Acquedotto	601 m ³	588 m ³	418 m ³

Tabella B4 – Approvvigionamenti idrici

Consumi energetici

Le fonti energetiche utilizzate presso l'insediamento sono:



- energia elettrica utilizzata per l'alimentazione:
 - degli impianti di trattamento rifiuti,
 - dell'impianto di trattamento degli scarichi idrici, dotato di pompe di sollevamento,
 - dell'illuminazione dell'impianto,
 - degli uffici.
- gasolio utilizzato per l'alimentazione
 - dei mezzi di trasporto,
 - dalle macchine operatrici (ragli, carrelli elevatori e pala caricatrice) che effettuano la movimentazione dei rifiuti internamente al sito.
- metano per il riscaldamento dei locali uffici.

La tabella seguente riepiloga i consumi energetici dell'ultimo triennio suddivisi per fonte energetica, in rapporto con le quantità di rifiuti trattati (in quest'ultimo caso con l'eccezione del consumo di metano, non connesso alla produttività dell'impianto):

Fonte energetica	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019 (fino al 30 settembre)	
	Quantità di energia consumata (KWh)	Quantità energia consumata per quantità di rifiuti trattati (KWh/t)	Quantità di energia consumata (KWh)	Quantità energia consumata per quantità di rifiuti trattati (KWh/t)	Quantità di energia consumata (KWh)	Quantità energia consumata per quantità di rifiuti trattati (KWh/t)
Elettrica	41.549	3,83	74.131	3,83	70.282	3,45
Fonte energetica	Quantità di energia consumata (m ³ /anno)	Quantità energia consumata per quantità di rifiuti trattati (m ³ /t)	Quantità di energia consumata (m ³ /anno)	Quantità energia consumata per quantità di rifiuti trattati (m ³ /t)	Quantità di energia consumata (m ³ /anno)	Quantità energia consumata per quantità di rifiuti trattati (m ³ /t)
Gasolio	53	0,00488	75	0,00388	80	0,00392
Fonte energetica	Quantità di energia consumata (m ³ /anno)	Quantità energia consumata per quantità di rifiuti trattati (m ³ /t)	Quantità di energia consumata (m ³ /anno)	Quantità energia consumata per quantità di rifiuti trattati (m ³ /t)	Quantità di energia consumata (m ³ /anno)	Quantità energia consumata per quantità di rifiuti trattati (m ³ /t)
Metano	4.235	Non significativo	4.939	Non significativo	2.974	Non significativo

Tabella B5 – Consumo energia in relazione ai rifiuti trattati

B.4 Indicazioni su eventuali fasi di avvio, arresto e malfunzionamento

L'impianto rientra nella definizione di impianto "semplice" così come individuata nella DGR n. 8/8831 del 30.12.2008 Allegato B in quanto non sono presenti particolari impianti che possano generare particolari problematiche legate alle fasi di avvio ed arresto.

Vengono comunque rispettate le seguenti prescrizioni:

- rispetto dei valori limite nelle condizioni di avvio, arresto e malfunzionamento fissati nel quadro prescrittivo e per le componenti aria, acqua, e rumore;
- riduzione, in caso di impossibilità del rispetto del valore limite, della produzione fino al raggiungimento del valore limite o sospensione dell'attività oggetto del superamento dei valori limite stessi;
- fermare in caso di guasto, avaria o malfunzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni in aria o acqua i cicli produttivi o gli impianti ad essi collegati immediatamente dopo l'individuazione del guasto.



C. QUADRO AMBIENTALE

C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento

Presso l'installazione IPPC non sono presenti punti di emissione in atmosfera convogliati.

Si richiamano a tal proposito:

- la nota registrata al P.G. provinciale n. 88409 del 20/06/2019, con la quale la Ditta ha evidenziato che il manuale denominato *"tritratore industriale a cesoia rotante"* modello BF matricola 0005/02, al paragrafo 2.1 *"dati di identificazione del tritratore industriale"*:
 - indica la velocità alberi a vuoto corrispondente a 6 giri al minuto;
 - indica la velocità alberi a carico corrispondente a 3 giri al minuto;
 - non fornisce una potenzialità di trattamento espressa in tonnellate ora
- la perizia giurata del Perito che ha certificato le caratteristiche tecniche del macchinario denominato *"tritratore industriale a cesoia rotante"* modello BF matricola 0005/02;
- i monitoraggi eseguiti sulla ricaduta degli inquinanti, mediante il campionamento di aria ambientale e l'indagine di particelle inalabili, piombo, zinco (come ossido), cadmio, mercurio, hanno concluso che per tutti i punti esaminati sono rispettati i limiti di esposizione indicati come limiti di sicurezza e che l'attività non influenza in maniera sostanziale la qualità dell'aria dell'area dove è ubicato l'insediamento produttivo.

È presente l'impianto ad inquinamento scarsamente rilevante di seguito elencato:

- un impianto di riscaldamento per uso civile (uffici) costituito da una caldaia a gas metano Modello Paradigma Remeha Modula II 6/30, potenza termica nominale al focolare 31,7 kW,

C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento

Si premette che tra lo stato di fatto esistente e già autorizzato ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e lo stato futuro di progetto (conseguente alla futura realizzazione di una nuova porzione di capannone) l'unica modifica prevista nella descrizione degli scarichi idrici, riguarda l'estensione delle superfici scolanti.

Le caratteristiche principali degli scarichi decadenti dall'insediamento produttivo sono descritte di seguito.

- nello stato di progetto (con realizzazione di una nuova porzione di capannone) la superficie totale dell'installazione è di 11.120 m² suddivisi in: superficie coperta pari a 4.628 m², superficie permeabile adibita a verde pari a 1.120 m² e superficie scoperta impermeabile scolante pari a 5.372 m²;
- le acque reflue di prima pioggia e di dilavamento provenienti dai piazzali esterni utilizzati nell'ambito dell'attività vengono trattate e recapitate in pubblica fognatura;
- le acque meteoriche di seconda pioggia proveniente dai piazzali utilizzati nell'ambito dell'attività vengono trattate e recapitate in sottosuolo mediante pozzo perdente;
- le acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati utilizzati per l'attività (sia quelli esistenti che la nuova porzione di capannone in progetto) vengono recapitate in sottosuolo mediante pozzo perdente;
- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici presenti nell'impianto ed utilizzati nell'ambito dell'attività vengono trattate in fossa biologica e recapitate in pubblica fognatura.

Si evidenzia inoltre quanto segue:

- le acque meteoriche di dilavamento della superficie scolante (5.372 m² nello stato di progetto) vengono raccolte in apposita rete e convogliate, per mezzo di una rete di tubazioni interrate, in un unico punto di raccolta funzionale alla separazione delle acque di prima pioggia e seconda pioggia funzionante secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 4.



- le acque di prima pioggia (quota corrispondente ai primi 5 mm di precipitazione nello stato di fatto esistente ed ai primi 8 mm nello stato di progetto) sono stoccate in apposita vasca avente capacità pari a 42,50 mc (dove avviene una prima dissabbiatura per decantazione) e successivamente rilanciate, attraverso la pompa idoneamente temporizzata, a sistemi di trattamento di disoleatura e di filtrazione mediante passaggio attraverso colonne di quarzo e carbone attivo.

I reflui dopo aver subito i trattamenti sopra descritti vengono convogliati in fognatura previo passaggio in un pozzetto di ispezione e campionamento.

- le acque di seconda pioggia (quota eccedente quelle sopra descritte), sono sottoposte a due tipi di trattamento in continuo, uno di dissabbiatura tramite passaggio in un separatore a sedimentazione e uno di disoleatura tramite separatore oli con filtro a coalescenza.

I reflui dopo aver subito i trattamenti sopra descritti vengono convogliati in fognatura previo passaggio in un pozzetto di ispezione e campionamento (tale scarico viene individuato con sigla ST1-SP1).

- sono stati realizzati n. 2 sifoni firenze, uno per le acque di prima pioggia e uno per le acque reflue domestiche
- l'approvvigionamento idrico potabile dell'insediamento avviene da acquedotto pubblico;
- il ciclo produttivo della Ditta non prevede utilizzo di acqua.

Le caratteristiche principali dello scarico decadente dall'insediamento produttivo (corrispondente al punto di allacciamento alla pubblica fognatura, individuato con sigla S1) sono descritte nel seguente schema:

SIGLA SCARICO	LOCALIZZAZIONE (N-E)	TIPOLOGIE DI ACQUE SCARICATE	FREQUENZA DELLO SCARICO			PORTATA (solo per scarichi continui)	RECIETTORE	SISTEMA DI ABBATTIMENTO	CLASSE DI ATTIVITA' (1)	CLASSE DI VOLUME (2)	MISURATORE DI PORTATA (3)
			h/g	g/sett	mesi/anno						
S1	Y: 5045990 X: 611225	Acque di prima pioggia e acque reflue domestiche	Discontinuo saltuario			-	Pubblica fognatura ubicata in Via Repubblica	Acque di prima pioggia: sedimentazione, disoleatura, filtrazione Acque reflue domestiche: fossa biologica	5	-	SI (scarico parziale della prima pioggia)

Tabella C1 – Emissioni idriche

- (1) da applicarsi solo per scarichi industriali in fognatura di cui alla Delibera del C.d.A. dell'AATO n. 15 del 11 luglio 2008
- (2) da compilarsi solo per scarichi industriali in fognatura (ad esclusione di quelli di cui alla classe di attività n.5) di cui alla Delibera del C.d.A. dell'AATO n. 15 del 11 luglio 2008
- (3) in presenza di misuratore di portata specificare di seguito alla tabella, per ogni scarico dotato di misuratore di portata, se questo è presente sugli scarichi parziali (specificare quali) e/o finale

C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento

Il Comune di Prevalle è dotato di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20/07/2017.

L'installazione IPPC ricade interamente nella Classe 5 "Aree prevalentemente industriale".

L'insediamento in oggetto confina:



- a nord e nord ovest con aree poste in Classe 5 “Aree prevalentemente industriale”;
- a est, sud est, sud ovest con aree poste in Classe 4 “Aree di intensa attività umana”.

Le principali sorgenti di rumore generate dalla Ditta sono riconducibili a macchine ed impianti facenti parte integrante del ciclo di lavorazione nonché dai mezzi in transito da e per l'impianto.

C.4 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento

Le aree esterne impermeabili sono dotate di adeguata pavimentazione con adeguato grado di impermeabilità in funzione della specifica destinazione d'uso e di apposite pendenze e cordoli in cls di contenimento al fine di garantire interamente la raccolta delle acque meteoriche dei piazzali nelle caditoie collegate alla rete di trattamento.

L'intera superficie operativa dell'insediamento è dotata di superficie pavimentata in c.a. e risulta asservita da una rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento che le convoglia in impianti di trattamento che, previa separazione, sottopongono le acque di prima pioggia a dissabbiatura, disoleatura, depurazione a carboni attivi e quindi scarico in pubblica fognatura e quelle di seconda pioggia a dissabbiatura, disoleatura, e quindi scarico in strati superficiali del sottosuolo con dispersione tramite pozzo perdente.

La pavimentazione è periodicamente sottoposta a pulizia a secco e a controllo visivo, al fine di verificare lo stato di conservazione e integrità, per evitare eventuali rischi di contaminazione del terreno sottostante.

Inoltre nell'insediamento è prevista la presenza di materiale assorbente da utilizzare nel caso di sversamenti accidentali.

Ogni operatore ha ricevuto opportuna formazione ed informazione per trattare le sostanze pericolose con ogni accortezza e minimizzando le situazioni che potrebbero portare a sversamenti accidentali.

Le misure da mettere in atto in caso di eventuali sversamenti o di potenziale inquinamento del terreno sono definite da istruzioni operative incluse nel Sistema Gestione Ambientale di cui l'Azienda si doterà, nel quale saranno definite specifiche procedure di gestione e controllo finalizzate a perseguire la tutela dell'ambiente attraverso un adeguato sistema di controlli sui processi e le attività che potrebbero comportare la contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee.

Non sono presenti serbatoi interrati o vasche, ad eccezione di quelle di accumulo delle acque meteoriche.

L'impianto di distribuzione del gasolio ad uso privato è un contenitore-distributore di tipo mobile, costituito da:

- Serbatoio in lamiera di spessore di 3 mm della capacità di 9000 lt; sulla parte superiore del serbatoio è presente il coperchio a passo d'uomo comprendente una bocca di riempimento con incorporata la valvola limitatrice di carico con galleggiante, un tubo di sfiato con dispositivo taglia fiamma, un indicatore di livello; nella parte inferiore sono presenti il tappo di scarico, il rubinetto di intercettazione del combustibile, una valvola di ritegno in grado di impedire la fuoriuscita del liquido in caso di rottura del condotto di adduzione alla pompa.
Il serbatoio è presidiato da specifica vasca di contenimento.
- Cassetta metallica contenente la stazione di travaso gasolio, contenente la pompa per il gasolio, il contalitri, la pistola automatica per l'erogazione del carburante, il quadro elettrico di comando controllo, il pulsante d'arresto per emergenza.

La ditta ha trasmesso la Relazione “Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento (ex art. 3, comma 2, del DM 272/2014)”

La verifica condotta tenendo conto di quanto previsto all'Allegato 1 del D.M. 272 del 13.11.2014 e della DGR X/5065 del 18.04.2016 conclude che il gestore non è soggetto alla redazione della Relazione di Riferimento.



La “verifica” condotta sarà oggetto di validazione da parte dell'Autorità Competente per l'A.I.A., una volta acquisite le specifiche valutazioni di ARPA in sede di prima visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29–decies, comma 11–ter del D.Lgs. 152/2006.

C.5 Produzione Rifiuti

Nelle tabelle sottostanti si riportano le caratteristiche dei rifiuti provenienti dalle attività svolte presso l'installazione e delle operazioni connesse.

C.5.1 Rifiuti gestiti in deposito temporaneo (art. 183, comma 1 lettera bb e art. 185bis) del d.lgs 152/06 e s.m.i.

Presso l'impianto si generano i seguenti rifiuti, elencati a titolo indicativo e non esaustivo:

- imballaggi;
- toner da attività di ufficio;
- residui derivanti dalla pulizia o dalla manutenzione dell'impianto di depurazione acque meteoriche e caditoie;
- oli esausti da manutenzione veicoli aziendali;
- componenti ambientalmente critiche decadenti dal trattamento dei RAEE (gestiti in deposito temporaneo presso la specifica zona 2.d),
- materiali recuperabili decadenti dal trattamento dei RAEE (gestiti in deposito temporaneo presso la specifica zona 2.e),

Tali rifiuti sono gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 comma 1, lettera bb) e art. 185 bis del D.Lgs.152/06.

Nel caso in cui durante le operazioni di pretrattamento e trattamento dei rifiuti vengano ritrovate frazioni estranee (di modeste dimensioni ed in quantità irrilevanti rispetto al carico in ingresso), la ditta provvede alla classificazione del rifiuto gestendo lo stesso in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) e art. 185 bis del D.Lgs. 152/06, nelle zone “D”, avendo cura di evidenziare con apposita cartellonistica riportante “EER XX.XX.XX - Deposito Temporaneo - Data: XX/XX/XXXX”.

Per gli olii esausti il deposito temporaneo è ammesso non oltre un quantitativo max. di 500 lt.

C.5.2 Rifiuti gestiti in stoccaggio autorizzato (art. 208 D.Lgs. 152/06)

Dalle operazioni di recupero R4-R12 di rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto (attività IPPC n.1 e non IPPC n.2), si generano rifiuti non pericolosi decadenti, autorizzati in R/D, appartenenti alle seguenti categorie:

EER	Messa in riserva/deposito preliminare o messa in riserva	Quantità massima	Stato fisico	Ubicazione del deposito e modalità di stoccaggio	Destinazione finale
191201	R13/D15	50 m ³	solido	Zona D1: area impermeabilizzata scoperta su piazzale esterno	R/D
191202	R13		solido		R
191203	R13		solido		R
191204	R13/D15		solido		R/D
191205	R13/D15		solido		R/D
191207	R13/D15		solido		R/D
191208	R13/D15		solido		R/D
191209	R13/D15		solido		R/D
191212	R13/D15		solido		R/D
191201	R13	2.550 m ³	solido	Zona D2: area impermeabilizzata scoperta su piazzale esterno	R
191202	R13		solido		
191203	R13		solido		
191204	R13		solido	Zona D3: area impermeabilizzata coperta sotto capannone	
191205	R13		solido		



191207	R13		solido	Zona D4: area impermeabilizzata coperte sottocapannone e scoperte su piazzale esterno	
191208	R13		solido		
191209	R13		solido		
191212	R13		solido		

Tabella C2 – Rifiuti in messa in riserva/deposito preliminare

C.6 Sistemi di controllo ed emergenza, avvio e arresto

Tutti gli impianti sono ad avvio ed arresto immediato.

Pertanto, in caso di malfunzionamento, gli stessi potranno essere immediatamente arrestati.

C.7 Bonifiche

L'installazione IPPC non è stata e/o non è attualmente soggetta alle procedure di cui al titolo V della parte quarta del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

C.8 Rischi di incidente rilevante

L'istallazione, sulla base dei quantitativi di rifiuti pericolosi gestiti, non è assoggettata agli obblighi di cui al D.Lgs n. 105 del 26 giugno 2015 (attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" - direttiva "Seveso III").

D. QUADRO INTEGRATO
D.1 Applicazione delle MTD

Nel seguito si presenta una valutazione di dettaglio con le Migliori Tecniche Disponibili (MTD) di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 (pubblicata Sulla GUUE n. L208 del 17/08/2018) che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

1 CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT			
1.1 prestazione ambientale complessiva			
n.	MTD	STATO DI APPLICAZIONE	NOTE
1	BAT 1. Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire e applicare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche seguenti: I. impegno da parte della direzione, compresi i dirigenti di alto grado; II. definizione, a opera della direzione, di una politica ambientale che preveda il miglioramento continuo della prestazione ambientale dell'installazione; III. pianificazione e adozione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti; IV. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti: a) struttura e responsabilità, b) assunzione, formazione, sensibilizzazione e competenza, c) comunicazione, d) coinvolgimento del personale, e) documentazione, f) controllo efficace dei processi, g) programmi di manutenzione, h) preparazione e risposta alle emergenze, i) rispetto della legislazione ambientale, V. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, in particolare rispetto a: a) monitoraggio e misurazione (cfr. anche la relazione di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni in	APPLICATA	L'Azienda ha istituito e applica un sistema di gestione ambientale certificato UNI EN ISO 14001:2015 comprensivo di tutte le caratteristiche indicate nella BAT



	atmosfera e nell'acqua da installazioni IED — Reference Report on Monitoring of emissions to air and water from IED installations, ROM), b) azione correttiva e preventiva, c) tenuta di registri, d) verifica indipendente (ove praticabile) interna o esterna, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente; VI. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dell'alta direzione al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace; VII. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite; VIII. attenzione agli impatti ambientali dovuti a un eventuale smantellamento dell'impianto in fase di progettazione di un nuovo impianto, e durante l'intero ciclo di vita; IX. svolgimento di analisi comparative settoriali su base regolare; X. gestione dei flussi di rifiuti (cfr. BAT 2); XI. inventario dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi (cfr. BAT 3); XII. piano di gestione dei residui (cfr. descrizione alla sezione 6.5); XIII. piano di gestione in caso di incidente (cfr. descrizione alla sezione 6.5); XIV. piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12); XV. piano di gestione del rumore e delle vibrazioni (cfr. BAT 17).		
2	BAT 2. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito. a) Predisporre e attuare procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti b) Predisporre e attuare procedure di accettazione dei rifiuti c) Predisporre e attuare un sistema di tracciabilità e un inventario dei rifiuti d) Istituire e attuare un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita e) Garantire la segregazione dei rifiuti f) Garantire la compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura g) Cernita dei rifiuti solidi in ingresso	APPLICATA	L'Azienda, ha implementato le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso e di sistema di gestione della qualità dei prodotti in uscita come previste dalla d.g.r. n. VIII/010222 del 28.09.2009, dal regolamento UE n° 333/2011 e regolamento UE n° 715/2013. L'Azienda garantirà la tracciabilità e l'inventario dei rifiuti gestiti attraverso la documentazione amministrativa gestita mediante apposito programma gestionale. Sono previsti idonei sistemi di separazione fisica dei rifiuti a seconda delle loro proprietà (attraverso l'uso di barriere mobili, new jersey, contenitori). La tecnica di cui al punto f non è applicabile in quanto non sono previste operazioni di miscelazione che



			possano dare luogo a reazioni chimiche indesiderate e/o potenzialmente pericolose tra rifiuti. Sono applicati idonei sistemi di cernita dei rifiuti solidi in ingresso mediante esame visivo, separazione manuale o meccanica.
3	BAT 3. Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, la BAT consiste nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche seguenti: I. informazioni circa le caratteristiche dei rifiuti da trattare e dei processi di trattamento dei rifiuti, tra cui: a) flussogrammi semplificati dei processi, che indichino l'origine delle emissioni; b) descrizioni delle tecniche integrate nei processi e del trattamento delle acque reflue/degli scarichi gassosi alla fonte, con indicazione delle loro prestazioni; II. informazioni sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui: a) valori medi e variabilità della portata, del pH, della temperatura e della conducibilità; b) valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio COD/TOC, composti azotati, fosforo, metalli, sostanze prioritarie/microinquinanti) e loro variabilità; c) dati sulla bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens, potenziale di inibizione biologica (ad esempio inibizione dei fanghi attivi)] (cfr. BAT 52); III. informazioni sulle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, tra cui: a) valori medi e variabilità della portata e della temperatura; b) valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio composti organici, POP quali i PCB) e loro variabilità; c) infiammabilità, limiti di esplosività inferiori e superiori, reattività; d) presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell'impianto (es. ossigeno, azoto, vapore acqueo, polveri).	APPLICATA	L'inventario dei flussi di acque reflue comprensivo delle informazioni circa le caratteristiche dei rifiuti da trattare e dei processi di trattamento dei rifiuti, le informazioni sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, le informazioni sulle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, è definito nella documentazione tecnica predisposta in allegato all'istanza di AIA, in particolare nella descrizione del quadro ambientale e nella proposta di piano di monitoraggio. L'attività non prevede scarichi gassosi in atmosfera.



4	BAT 4. Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito. a. Ubicazione ottimale del deposito b. Adeguatezza della capacità del deposito c. Funzionamento sicuro del deposito d. Spazio separato per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati	APPLICATA	Il progetto ha previsto l'adozione delle tecniche descritte ai punti a-b-c secondo le modalità descritte per quanto pertinenti. a. All'interno dell'impianto sono definite aree specifiche per lo stoccaggio dei rifiuti; gli impatti e i rischi ambientali sono ridotti al minimo grazie alle caratteristiche strutturali delle zone operative adibite allo stoccaggio ed all'utilizzo di new-jersey mobili e/o container atti ad assicurare in caso di necessità un'ottimale segregazione dei rifiuti sulla base delle caratteristiche fisiche e chimiche. b. I quantitativi richiesti sono stati pensati per assicurare un adeguato stoccaggio dei rifiuti mantenendo la netta separazione delle aree e permettendo l'idonea movimentazione degli stessi assicurando comunque il mantenimento dell'idoneo spazio di transito dei mezzi. c. Il personale addetto alla gestione operativa dell'impianto svolge anche la funzione di vigilanza, essendo adeguatamente addestrato ad intervenire in caso di bisogno. d. Non è previsto il ritiro di rifiuti pericolosi per cui la tecnica di cui al punto d non è applicata.
5	BAT 5. Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento dei rifiuti, la BAT consiste nell'elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il trasferimento. Le procedure inerenti alle operazioni di movimentazione e trasferimento mirano a garantire che i rifiuti siano movimentati e trasferiti in sicurezza ai rispettivi siti di deposito o trattamento. Esse comprendono i seguenti elementi: – operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti ad opera di personale competente, – operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti debitamente documentate, convalidate prima dell'esecuzione e verificate dopo	APPLICATA	Nell'ambito del DVR e del piano di emergenza sono predisposte procedure interne per le operazioni di movimentazione e trasferimento idonee alla riduzione del rischio ambientale associato. Le operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti sono effettuate ad opera di personale competente. Per le movimentazioni da e verso l'installazione è assicurata la tracciabilità e documentazione dall'apposito programma gestionale. Il rischio di incidenti e/o fuoriuscite è molto ridotto dal fatto che l'impianto:



Installazione IPPC: Val-Ferro S.r.l. via Repubblica, 44 – Prevalle (BS)

	l'esecuzione, – adozione di misure per prevenire, rilevare, e limitare le fuoriuscite, – in caso di dosaggio o miscelatura dei rifiuti, vengono prese precauzioni a livello di operatività e progettazione (ad esempio aspirazione dei rifiuti di consistenza polverosa o farinosa). Le procedure per movimentazione e trasferimento sono basate sul rischio tenendo conto della probabilità di inconvenienti e incidenti e del loro impatto ambientale.		- non ritira rifiuti liquidi, - non esegue operazioni di dosaggio o miscelazione di rifiuti. Come riportato anche nella BAT 4 tutte le operazioni saranno eseguite da personale formato e pertanto in grado di ridurre al minimo il rischio.
1.2 monitoraggio			
n.	MTD	STATO DI APPLICAZIONE	NOTE
6	BAT 6. Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (ad esempio flusso, pH, temperatura, conduttività, BOD delle acque reflue) nei punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione).	APPLICATA	Le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue saranno oggetto di monitoraggio nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione (ritenuto l'unico punto fondamentale). Le acque reflue, prima dello scarico, sono trattate come descritto nel quadro ambientale e periodicamente analizzate prima dello scarico in pubblica fognatura, come da Piano di Monitoraggio.
7	BAT 7. La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente. OMISSIS	APPLICATA	Non vi sono scarichi da attività IPPC. Le emissioni nell'acqua saranno oggetto di monitoraggio periodico secondo le modalità e la frequenza definita nel piano di monitoraggio AIA predisposto dall'Autorità Competente.
8	BAT 8. La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.	NON APPLICABILE	Non sono presenti emissioni convogliate in atmosfera.
9	BAT 9. La BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse di composti organici nell'atmosfera derivanti dalla rigenerazione di solventi esausti, dalla decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti POP, e dal trattamento fisico-chimico di solventi per il recupero del loro potere calorifico, almeno una volta l'anno, utilizzando una o una	NON APPLICABILE	Non sono effettuate attività di rigenerazione di solventi esausti, decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti POP, trattamento fisico-chimico di solventi per il recupero del loro potere calorifico



	combinazione delle tecniche indicate di seguito a. Misurazione b. Fattori di emissione c. Bilancio di massa		
10	BAT 10. La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori. Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando: — norme EN (ad esempio olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione delle emissioni odorigene o la norma EN 16841-1 o -2, al fine di determinare l'esposizione agli odori), — norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente, nel caso in cui si applichino metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (ad esempio per la stima dell'impatto dell'odore). La frequenza del monitoraggio è determinata nel piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).	NON APPLICABILE	La presenza di molestie olfattive presso recettori sensibili non risulta probabile e/o comprovata. Non è previsto il ritiro di rifiuti odorigeni.
11	BAT 11. La BAT consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue. Il monitoraggio comprende misurazioni dirette, calcolo o registrazione utilizzando, ad esempio, fatture o contatori idonei. Il monitoraggio è condotto al livello più appropriato (ad esempio a livello di processo o di impianto/installazione) e tiene conto di eventuali modifiche significative apportate all'impianto/installazione.	APPLICATA	È previsto il monitoraggio e la registrazione nell'applicativo AIDA dei dati relativi ai consumi e produzione di residui come da piano di monitoraggio AIA.
1.3 emissioni nell'atmosfera			
n.	MTD	STATO DI APPLICAZIONE	NOTE
12	BAT 12. Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati	NON APPLICABILE	La presenza di molestie olfattive presso recettori sensibili non risulta probabile e/o comprovata. Non è previsto il ritiro di rifiuti odorigeni.



	di seguito: — un protocollo contenente azioni e scadenze, — un protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito nella BAT 10, — un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze, — un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: identificarne la o le fonti; caratterizzare i contributi delle fonti; attuare misure di prevenzione e/o riduzione.		
13	BAT 13. Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito. a. Ridurre al minimo i tempi di permanenza b. Uso di trattamento chimico c. Ottimizzare il trattamento aerobico	NON APPLICABILE	Non è previsto il ritiro di rifiuti odorigeni.
14	BAT 14. Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri, composti organici e odori - o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito. Quanto più è alto il rischio posto dai rifiuti in termini di emissioni diffuse nell'aria, tanto più è rilevante la BAT 14d. a. Ridurre al minimo il numero di potenziali fonti di emissioni diffuse b. Selezione e impiego di apparecchiature ad alta integrità c. Prevenzione della corrosione d. Contenimento, raccolta e trattamento delle emissioni diffuse e. Bagnatura f. Manutenzione g. Pulizia delle aree di deposito e trattamento dei rifiuti h. Programma di rilevazione e riparazione delle perdite (LDAR, Leak Detection And Repair)	APPLICATA	Il rischio posto dai rifiuti in termini di emissioni diffuse nell'aria è giudicato come irrilevante. È prevista l'adozione della tecnica descritta al seguente punto della BAT: - g (le aree adibite al deposito e al trattamento dei rifiuti sono sottoposte a frequenti operazioni di pulizia).
15	BAT 15. La BAT consiste nel ricorrere alla combustione in torcia (flaring) esclusivamente per ragioni di sicurezza o in condizioni operative straordinarie (per esempio durante le operazioni di avvio, arresto ecc.) utilizzando entrambe le tecniche indicate di seguito a. Corretta progettazione degli impianti b. Gestione degli impianti	NON APPLICABILE	I processi adottati dalla Ditta non danno luogo ad emissioni di gas e vapori che necessitino di sistemi di recupero o di controllo dei processi (come nemmeno di dover ricorrere alla combustione in torcia per ragioni di sicurezza o condizioni operative straordinarie).
16	BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'atmosfera provenienti dalla	NON	I processi adottati dalla Ditta non danno luogo ad



	combustione in torcia, se è impossibile evitare questa pratica, la BAT consiste nell'usare entrambe le tecniche riportate di seguito. a. Corretta progettazione dei dispositivi di combustione in torcia b. Monitoraggio e registrazione dei dati nell'ambito della gestione della combustione in torcia	APPLICABILE	emissioni di gas e vapori che necessitano della combustione in torcia.
1.4 rumore e vibrazioni			
n.	MTD	STATO DI APPLICAZIONE	NOTE
17	BAT 17. Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che includa tutti gli elementi riportati di seguito: I. un protocollo contenente azioni da intraprendere e scadenze adeguate; II. un protocollo per il monitoraggio del rumore e delle vibrazioni; III. un protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti rumore e vibrazioni, ad esempio in presenza di rimostranze; IV. un programma di riduzione del rumore e delle vibrazioni inteso a identificarne la o le fonti, misurare/stimare l'esposizione a rumore e vibrazioni, caratterizzare i contributi delle fonti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione.	APPLICATA	La Ditta si impegna ad adottare adeguate misure di contenimento delle sorgenti nel caso si verifichi che i livelli di rumorosità non risultano conformi alle stime effettuate in sede previsionale. La valutazione acustica verso i ricettori sensibili esterni verrà aggiornata a seguito della variazione dei processi di trattamento o della classe di zonizzazione acustica comunale.
18	BAT 18. Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito. a. Ubicazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici b. Misure operative c. Apparecchiature a bassa rumorosità d. Apparecchiature per il controllo del rumore e delle vibrazioni e. Attenuazione del rumore	APPLICATA	È applicata la tecnica descritta nella BAT alla lettera b) l'esercizio dell'attività è svolto esclusivamente nel periodo diurno.
1.5 emissioni nell'acqua			
n.	MTD	STATO DI APPLICAZIONE	NOTE
19	BAT 19. Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di	APPLICATA	È applicata una combinazione delle tecniche sopra



	acque reflue prodotte e prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito a. Gestione dell'acqua b. Ricircolo dell'acqua c. Superficie impermeabile d. Tecniche per ridurre la probabilità e l'impatto di tracimazioni e malfunzionamenti di vasche e serbatoi e. Copertura delle zone di deposito e di trattamento dei rifiuti f. La segregazione dei flussi di acque g. Adeguate infrastrutture di drenaggio h. Disposizioni in merito alla progettazione e manutenzione per consentire il rilevamento e la riparazione delle perdite i. Adeguata capacità di deposito temporaneo		descritte quali: Punto a: ottimizzazione del consumo di acqua mediante pulizia a secco dei piazzali invece che lavaggio ad acqua, Punto c: impermeabilizzazione delle superfici adibite alle attività di deposito e trattamento dei rifiuti, in relazione ai rischi che i rifiuti presentano in termini di contaminazione del suolo e/o dell'acqua, Punto d: non è previsto il deposito di rifiuti liquidi in vasche o serbatoi, Punto e: le zone di deposito e di trattamento dei rifiuti sono per la maggior parte coperte, Punto h: Non sono previste tubazioni interrato di trasferimento dei rifiuti, Punto i: La rete che raccoglie le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali è dotata di un sistema di accumulo adeguatamente dimensionato.
20	BAT 20. Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT per il trattamento delle acque reflue consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito OMISSIS	APPLICATA	Secondo il progetto di adeguamento approvato, sulle acque di scarico di prima pioggia (di origine esclusivamente meteorica) saranno applicate le tecniche di trattamento descritte: - punto c. (Separazione fisica tramite separazione olio/acqua e vasche di sedimentazione),
1.6 emissioni da inconvenienti e incidenti			
n.	MTD	STATO DI APPLICAZIONE	NOTE
21	BAT 21. Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito, nell'ambito del piano di gestione in caso di incidente (cfr. BAT 1).	APPLICATA	Nell'ambito del piano di gestione in caso di incidente (DVR – piano di emergenza) sono individuate e definite le misure di protezione, le modalità di gestione delle emissioni da inconvenienti/incidenti e le modalità di registrazione e sistema di valutazione degli



Installazione IPPC: Val-Ferro S.r.l. via Repubblica, 44 – Prevalle (BS)

	a. Misure di protezione b. Gestione delle emissioni da inconvenienti /incidenti c. Registrazione e sistema di valutazione degli inconvenienti/incidenti		inconvenienti/incidenti, come descritti nella BAT. È stato predisposto il piano di emergenza interno con recepimento dei contenuti indicati dall'art. 26-bis del D.L. 04/10/2018, n. 113, come convertito dalla L. 01/12/2018, n. 132.
1.7 efficienza nell'uso dei materiali			
n.	MTD	STATO DI APPLICAZIONE	NOTE
22	BAT 22. Ai fini dell'utilizzo efficiente dei materiali, la BAT consiste nel sostituire i materiali con rifiuti. Per il trattamento dei rifiuti si utilizzano rifiuti in sostituzione di altri materiali (ad esempio: rifiuti di acidi o alcali vengono utilizzati per la regolazione del pH; ceneri leggere vengono utilizzate come agenti leganti).	NON APPLICABILE	I trattamenti effettuati non prevedono l'utilizzo di materiali sostituibili con altri materiali.
1.8 efficienza energetica			
n.	MTD	STATO DI APPLICAZIONE	NOTE
23	BAT 23. Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nell'applicare entrambe le tecniche indicate di seguito a. Piano di efficienza energetica b. Registro del bilancio energetico	APPLICATA	Sarà periodicamente definito e calcolato il consumo specifico di energia delle attività, stabilendo indicatori chiave di prestazione su base annua (consumo specifico di energia espresso in kWh/tonnellata di rifiuti trattati), pianificando obiettivi periodici di miglioramento e relative azioni. Sarà tenuto un registro del bilancio energetico (AIDA) riportante il consumo di energia suddivisi per tipo di fonte.
1.9 riutilizzo degli imballaggi			
n.	MTD	STATO DI APPLICAZIONE	NOTE
24	BAT 24. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel riutilizzare al massimo gli imballaggi, nell'ambito del piano di	APPLICATA	Gli imballaggi (fusti, contenitori, pallet ecc.), quando sono in buone condizioni e sufficientemente puliti, sono



	gestione dei residui (cfr. BAT 1). Gli imballaggi (fusti, contenitori, IBC, pallet ecc.), quando sono in buone condizioni e sufficientemente puliti, sono riutilizzati per collocarvi rifiuti, a seguito di un controllo di compatibilità con le sostanze precedentemente contenute. Se necessario, prima del riutilizzo gli imballaggi sono sottoposti a un apposito trattamento (ad esempio, ricondizionati, puliti).		riutilizzati per collocarvi rifiuti, a seguito di un controllo di compatibilità con le sostanze precedentemente contenute. Non è previsto nessun trattamento finalizzato al loro riutilizzo.
2 CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI			
2.1 conclusioni sulle bat per il trattamento meccanico dei rifiuti			
2.1.1 emissioni nell'atmosfera			
n.	MTD	STATO DI APPLICAZIONE	NOTE
25	BAT 25. Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di polveri e metalli inglobati nel particolato, PCDD/F e PCB diossina-simili, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito a. Ciclone b. Filtro a tessuto c. Lavaggio a umido (<i>wet scrubbing</i>) d. Iniezione d'acqua nel frantumatore Il livello di emissione associato alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri risultanti dal trattamento meccanico dei rifiuti è 2-5 mg/Nm ³ (Quando un filtro a tessuto non è applicabile, il valore massimo dell'intervallo è 10 mg/Nm ³ .)	NON APPLICABILE	I trattamenti svolti nell'impianto non danno luogo ad emissioni da convogliare (triturazione Lenta)
2.2 Conclusioni sulle bat per il trattamento meccanico nei frantumatori di rifiuti metallici			
2.2.1 prestazione ambientale complessiva			
n.	MTD	STATO DI APPLICAZIONE	NOTE
26	BAT 26. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva e prevenire le emissioni dovute a inconvenienti e incidenti, la BAT consiste	APPLICATA	Sono applicate le modalità di gestione dei rifiuti metallici



Installazione IPPC: Val-Ferro S.r.l. via Repubblica, 44 – Prevalle (BS)

	nell'applicare la BAT 14 g e tutte le seguenti tecniche: a. d'ispezione dettagliata dei rifiuti in balle prima della frantumazione; b. rimozione e smaltimento in sicurezza degli elementi pericolosi presenti nel flusso di rifiuti in ingresso (ad esempio, bombole di gas, veicoli a fine vita non decontaminati, RAEE non decontaminati, oggetti contaminati con PCB o mercurio, materiale radioattivo); c. trattamento dei contenitori solo quando accompagnati da una dichiarazione di pulizia. attuazione di una procedura		nel rispetto delle procedure previste dalla d.g.r. n. VIII/010222 del 28.09.2009, che garantiscono l'applicazione della BAT nelle fasi di controllo visivo all'ingresso del mezzo e di controllo visivo del carico.
2.2.2 deflagrazioni			
n.	MTD	STATO DI APPLICAZIONE	NOTE
27	BAT 27. Al fine di prevenire le deflagrazioni e ridurre le emissioni in caso di deflagrazione, la BAT consiste nell'applicare la tecnica «a» e una o entrambe le tecniche «b» e «c» indicate di seguito. a. Piano di gestione in caso di deflagrazione b. Serrande di sovrappressione c. Pre-frantumazione	PARZIALMENTE APPLICATA/IN FASE DI APPLICAZIONE	Le modalità d'accettazione verranno eseguite nel rispetto delle specifiche procedure previste dalla d.g.r. n. VIII/010222 del 28.09.2009, al fine di prevenire le deflagrazioni. L'Azienda si doterà di un piano di gestione in caso di deflagrazione.
2.2.3 efficienza energetica			
n.	MTD	STATO DI APPLICAZIONE	NOTE
28	BAT 28. Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nel mantenere stabile l'alimentazione del frantumatore.	APPLICATA	Il frantumatore sarà alimentato in maniera uniforme evitando interruzioni o sovraccarichi per non causare arresti e riavvii indesiderati
2.3 Conclusioni sulle BAT per il trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC			
Intero paragrafo NON APPLICABILE			
Presso l'insediamento non è effettuato il trattamento dei RAEE			
2.1 conclusioni sulle bat per il trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico			
2.4.1 emissioni nell'atmosfera			
n.	MTD	STATO DI	NOTE



		APPLICAZIONE	
31	BAT 31. Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito. a. Adsorbimento b. Biofiltro c. Ossidazione termica d. Lavaggio a umido (<i>wet scrubbing</i>)	NON APPLICABILE	Le tipologie di trattamento meccanico eseguite sui rifiuti non pericolosi non determinano la possibilità di emissione di composti organici in atmosfera (TVOC) tali da necessitare l'utilizzo di una o una combinazione delle tecnologie indicate nella BAT.
2.5 Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico dei RAEE contenenti mercurio			
Intero paragrafo NON APPLICABILE Presso l'insediamento non è effettuato il trattamento meccanico dei RAEE contenenti mercurio			
3 CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO BIOLOGICO DEI RIFIUTI			
3.1 Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento biologico dei rifiuti			
Intero paragrafo NON APPLICABILE Presso l'insediamento non è effettuato il trattamento biologico dei rifiuti			
3.2 Conclusioni sulle BAT per il trattamento aerobico dei rifiuti			
Intero paragrafo NON APPLICABILE Presso l'insediamento non è effettuato il trattamento aerobico dei rifiuti			
3.3 Conclusioni sulle BAT per il trattamento anaerobico dei rifiuti			
Intero paragrafo NON APPLICABILE Presso l'insediamento non è effettuato il trattamento aerobico dei rifiuti			
3.4 Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti			
Intero paragrafo NON APPLICABILE Presso l'insediamento non è effettuato il trattamento aerobico dei rifiuti			
4 CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO DEI RIFIUTI			
4.1 Conclusioni sulle BAT per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi			
Intero paragrafo NON APPLICABILE Presso l'insediamento non è effettuato il trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi			
4.2 Conclusioni sulle BAT per la rigenerazione degli oli usati			
Intero paragrafo NON APPLICABILE			



Installazione IPPC: Val-Ferro S.r.l. via Repubblica, 44 – Prevalle (BS)

Presso l'insediamento non è effettuata la rigenerazione degli oli usati
4.3 Conclusioni sulle BAT per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico
Intero paragrafo NON APPLICABILE
Presso l'insediamento non è effettuato il trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico
4.4 Conclusioni sulle BAT per la rigenerazione dei solventi esausti
Intero paragrafo NON APPLICABILE
Presso l'insediamento non è effettuata la rigenerazione dei solventi esausti
4.5 BAT-AEL per le emissioni nell'atmosfera di composti organici provenienti dalla rigenerazione degli oli usati, dal trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico e dalla rigenerazione dei solventi esausti
Intero paragrafo NON APPLICABILE
Presso l'insediamento non sono effettuate rigenerazione degli oli usati, trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico e rigenerazione dei solventi esausti
4.6 Conclusioni sulle BAT per il trattamento termico del carbone attivo esaurito, dei rifiuti di catalizzatori e del terreno escavato contaminato
Intero paragrafo NON APPLICABILE
Presso l'insediamento non è effettuato il trattamento termico del carbone attivo esaurito, dei rifiuti di catalizzatori e del terreno escavato contaminato
4.7 Conclusioni sulle BAT per il lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato
Intero paragrafo NON APPLICABILE
Presso l'insediamento non è effettuato il lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato
4.8 Conclusioni sulle BAT per la decontaminazione delle apparecchiature contenenti PCB
Intero paragrafo NON APPLICABILE
Presso l'insediamento non è effettuata la decontaminazione delle apparecchiature contenenti PCB
5 CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI A BASE ACQUOSA
Intero paragrafo NON APPLICABILE
Presso l'insediamento non è effettuato il trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa

Tabella D1 – Stato di applicazione delle BAT

D.2 Criticità riscontrate

Nessuna.

E. QUADRO PRESCRITTIVO

L'Azienda è tenuta a rispettare le prescrizioni del presente quadro

E.1 Aria

E.1.1 Valori limite di emissione

E.1.2 Requisiti e modalità per il controllo

- I) Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo.
- II) I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione.
- III) I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.
- IV) L'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti.

Nel caso in cui l'azienda per l'attività soggetta all'art.275 del D.Lgs.152/06 inserire le seguenti prescrizioni:

- V) Il gestore fornisce all'autorità competente tutti i dati che consentono a detta autorità di verificare la conformità dell'impianto:
 - a) ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limite per le emissioni diffuse e ai valori limite di emissione totale autorizzati;
 - b) all'emissione totale annua autorizzata per l'intero impianto;
 - c) alle disposizioni dell'articolo 275 del D. Lgs. 152/2006, commi 12 e 13 ove applicabili.

A tale scopo il gestore elabora ed aggiorna il piano di Gestione dei Solventi secondo le modalità e con le tempistiche individuate nel Piano di Monitoraggio.

E.1.3 Prescrizioni impiantistiche

- VI) Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (Art. 270 comma 1 D.Lgs. 152/2006, D.P.C.M. del 21/07/89 – art. 2 – comma 1 – punto b; D.M. 12/07/90 – art. 3 – comma 7) dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Qualora un dato punto di emissione sia individuato come "non tecnicamente convogliabile" fornire motivazioni tecniche mediante apposita relazione, da consegnare entro sei mesi dall'emanazione del presente atto autorizzativo all'autorità competente ed al dipartimento ARPA territorialmente competente
- VII) Per il contenimento delle emissioni diffuse generate da movimentazione dei rifiuti devono essere praticate operazioni programmate di umidificazione e pulizia dei piazzali.
- VIII) Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al monitoraggio dei parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo quanto riportato nel piano di monitoraggio.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimi:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;



- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Nel caso in cui si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno essere riviste in accordo con A.R.P.A. territorialmente competente.

- IX) Devono essere tenute a disposizione di eventuali controlli le schede tecniche degli impianti di abbattimento attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici richiesti dalle normative di settore
- X) Ove non presenti altri sistemi di controllo delle apparecchiature a servizio dei sistemi di captazione (ventilatore) o dei sistemi di abbattimento (es. pressostato differenziale) delle emissioni derivanti dall'attività IPPC, i sistemi di aspirazione dovranno essere dotati di apparecchiature di controllo delle ore di funzionamento (contatore totalizzatore non tacitabile).
- XI) Tutti gli impianti di abbattimento devono rispettare i requisiti tecnici e i criteri previsti dalla D.G.R. 30/05/2012 n. IX/3552 ed eventuali s.m.i.

E.1.4 Prescrizioni generali

- XII) Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio secondo quanto stabilito dall'art. 271 comma 13 del D.Lgs. 152/06 (ex. art. 3 c. 3 del D.M. 12/7/90).
- XIII) Tutti i condotti di adduzione e di scarico che convogliano gas, fumo e polveri, devono essere provvisti ciascuno di fori di campionamento dal diametro di 100 mm. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza. Tali fori, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.
- XIV) Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali, dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'Autorità Competente, al Comune e all'ARPA competente per territorio. Gli impianti potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati.

Da inserire per i PUNTI DI EMISSIONI NUOVI/MODIFICATI:

- XV) L'esercente almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'Autorità competente, al Comune e all'ARPA competente per territorio. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti, è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. La data di effettiva messa a regime,



deve comunque essere comunicata al Comune ed all'ARPA competente per territorio con un preavviso di almeno 15 giorni e, per conoscenza, anche all'Autorità competente.

- XVI) Qualora durante la fase di messa a regime, si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nel presente atto, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere la proroga stessa e nel contempo, dovrà indicare il nuovo termine per la messa a regime. La proroga si intende concessa qualora l'autorità competente non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento dell'istanza.
- XVII) Dalla data di messa a regime, decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare, dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti ed il conseguente flusso di massa.
- XVIII) Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 [3 campionamenti, ciascuno di durata almeno di 1 ora, per tre giorni consecutivi] e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero dei campionamenti previsti.
- XIX) I risultati degli accertamenti analitici effettuati, accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e le strategie di rilevazione adottate, devono essere presentati all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPA Dipartimentale entro 60 giorni dalla data di messa a regime degli impianti.
- XX) Le analisi di autocontrollo degli inquinanti che saranno eseguiti successivamente dovranno seguire le modalità riportate nel Piano di Monitoraggio.
- XXI) I punti di misura e campionamento delle nuove emissioni dovranno essere conformi ai criteri generali fissati dalla norma UNI 16911-1 e 2: 2013.

E.2 Acqua

E.2.1 Valori limite di emissione

Le acque di prima pioggia dello scarico S1 dovranno rispettare, a monte della confluenza con le acque reflue assimilate alle domestiche, i valori limite di emissione di cui alla tab. 3 allegato 5 Parte III del D.Lgs. 152/2006 Colonna Scarico in rete fognaria.

Secondo quanto disposto dall'art. 101, comma 5, del D.Lgs. 152/06, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto.

Gli scarichi in pubblica fognatura sono soggetti alle disposizioni di cui al Regolamento per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 dell'8 maggio 2009.

In particolare:

- le opere fognarie interne devono essere realizzate secondo le prescrizioni del suddetto Regolamento, nonché del Regolamento igienico edilizio, del D.Lgs. 152/2006, e delle eventuali prescrizioni previste nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;



- qualora non fosse già presente l'allaccio alla pubblica fognatura, le opere di collegamento alla rete fognaria comunale dovranno essere eseguite solo dopo la realizzazione dell'allaccio su suolo pubblico da parte del Gestore;
- deve essere assicurato il libero accesso al personale del Gestore alle reti ed agli impianti interni, per eventuali verifiche e controlli.

E.2.2 Requisiti e modalità per il controllo

- I) Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio.
- II) I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo.
- III) L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.

E.2.3 Prescrizioni generali e impiantistiche

- IV) I pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi del D.Lgs. 152/06, Titolo III, Capo III, art. 101; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi.
- V) Qualora non già presente, deve essere installato un misuratore di portata sullo scarico delle e di prima pioggia, immediatamente all'esterno dell'insediamento e al confine con la proprietà pubblica o eventualmente anche in luogo all'interno della proprietà, al confine con la stessa, ma sempre e continuamente accessibile dall'esterno.
- VI) Gli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia devono essere dotati di valvole automatiche/motorizzate o pneumatiche, in grado di assicurare l'interruzione dell'afflusso, nelle vasche di accumulo delle acque di prima pioggia, delle acque meteoriche eccedenti la prima pioggia stessa e la loro deviazione verso il recapito prescelto.
- VII) Al termine del primo trimestre di rilevazione i risultati elaborati e le azioni conseguenti, dovranno essere comunicati, in entrambi i casi, all'ARPA.
- VIII) Deve essere installato un misuratore di pH e di conducibilità a valle dell'impianto di depurazione, prima di qualsiasi confluenza con altri reflui, al fine di garantire il monitoraggio di parametri indicativi della concentrazione allo scarico dei metalli e altre sostanze la cui determinazione risulta tecnicamente ed economicamente più complessa.
- IX) I dati devono essere registrati da un sistema informatizzato.
- X) Devono essere adottate, tutte le misure gestionali ed impiantistiche tecnicamente realizzabili, necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici anche mediante l'impiego delle MTD per il ricircolo e il riutilizzo dell'acqua;
- XI) Gli scarichi decadenti dall'impianto devono essere conformi alle norme contenute nel Regolamento Locale di Igiene ed alle altre norme igieniche eventualmente stabilite dalle autorità sanitarie e devono essere gestiti nel rispetto del Regolamento del Gestore della fognatura.
- XII) Il Gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi; qualsiasi evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati, dovrà essere comunicato tempestivamente al gestore della fognatura/impianto di depurazione e al dipartimento ARPA competente per territorio.
- XIII) Qualora non già presente, deve essere installata una valvola automatica/motorizzata o pneumatica, in grado di assicurare l'interruzione dell'afflusso, nella vasca di accumulo delle acque di prima pioggia (5 mm stato di fatto e 8 mm stato di progetto), delle acque



meteoriche eccedenti la prima pioggia stessa e la loro deviazione verso il recapito prescelto;

- XIV) Qualora non già presente deve essere realizzato un pozzetto di campionamento delle acque di seconda pioggia, a monte di qualsiasi trattamento, dalle caratteristiche conformi a quanto previsto dalla D.G.R. n. VIII/2772 del 21/06/2006;
- XV) Il chiusino del pozzetto di ispezione a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura dovrà essere reso cieco e dotato di sistema o guarnizione antiodore;
- XVI) Dovranno essere eliminate tutte le fosse biologiche a servizio delle acque reflue assimilate alle domestiche recapitanti in pubblica fognatura;
- XVII) Devono essere mantenuti in buono stato di funzionalità il pozzetto di campionamento e misuratore di portata a servizio delle acque di prima pioggia (~~5 mm stato di fatto e 8 mm stato di progetto~~);
- XVIII) devono essere mantenuti in buono stato di funzionalità i Sifoni Firenze a servizio delle acque di prima pioggia e delle acque reflue assimilate alle domestiche;
- XIX) non devono essere effettuati stoccaggi e svolte attività che possano comportare la contaminazione delle acque di seconda pioggia;
- XX) lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia (5 mm stato di fatto e 8 mm stato di progetto) in rete fognaria deve avvenire ad evento meteorico terminato, in assenza di precipitazioni, entro le 96 ore successive, e con una portata massima di 1 l/s. Il convogliamento delle acque meteoriche di prima pioggia verso la vasca di accumulo dovrà garantire l'uniformità della raccolta su tutta la superficie scolante;
- XXI) le acque meteoriche di dilavamento eccedenti quelle di prima pioggia, nonché quelle provenienti dalle coperture, non devono essere recapitate in pubblica fognatura nera o mista, ma devono essere smaltite in altro recapito in accordo con la normativa e i Regolamenti vigenti previo eventuale benestare degli enti competenti;
- XXII) in caso di malf funzionamento o disservizio del misuratore ne dovrà essere data immediata comunicazione al Gestore al quale dovrà essere altresì comunicata la data di rimessa in funzione;
- XXIII) lo scarico delle acque di prima pioggia (5 mm stato di fatto e 8 mm stato di progetto) in pubblica fognatura, sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo, è attuato in via precaria e può esserne disposta l'interruzione in caso di guasti e/o attività di manutenzione sull'impianto di depurazione di acque reflue urbane e/o sul corpo idrico ricettore;
- XXIV) nel caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco e con idonei materiali inerti assorbenti, che devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente;
- XXV) la manutenzione delle reti fognarie e dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro, riportante le attività di conduzione e manutenzione, che dovrà essere messo a disposizione delle Autorità di controllo;
- XXVI) il Titolare dello scarico dovrà segnalare al Gestore ed all'Ufficio d'Ambito ogni interruzione dell'attività dell'impianto di trattamento in caso di guasto ovvero manutenzione, nonché l'eventuale superamento dei limiti allo scarico;
- XXVII) la ditta è responsabile del corretto dimensionamento delle reti fognarie e degli impianti di trattamento/smaltimento delle acque;
- XXVIII) la superficie scolante dovrà essere sottoposta a periodiche pulizie ai sensi dell'art. 8 comma 1, del regolamento regionale n. 4/2006;
- XXIX) qualora l'insediamento o parte di esso ricadesse all'interno della fascia di rispetto di captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano, dovranno



essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, nonché alla D.G.R. n. VII/12693 del 10/04/2003;

- XXX) ai sensi dell'art. 98, comma 1, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere adottate le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi, alla riduzione dei consumi ed all'incremento del riciclo e del riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;
- XXXI) ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso al luogo dal quale origina lo scarico;
- XXXII) ai sensi dell'articolo 1.11.2 del Regolamento del S.I.I. il titolare dello scarico deve consentire al personale del Gestore l'accesso alle reti ed agli impianti interni, per eventuali verifiche e controlli;
- XXXIII) qualora gli allacci su suolo pubblico non siano ancora stati effettuati da parte del Gestore, le opere interne di collegamento alla rete fognaria comunale dovranno essere realizzate solo a seguito dell'esecuzione di tale allaccio;
- XXXIV) entro il 28 febbraio di ogni anno dovrà essere trasmesso al Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione e all'Ufficio d'Ambito il "Modulo di denuncia annuale delle acque scaricate ai fini della determinazione della tariffa per gli scarichi industriali in p.f.", di cui all'Allegato 6 del Regolamento del S.I.I.;
- XXXV) le opere fognarie interne devono essere realizzate secondo le prescrizioni del suddetto Regolamento, nonché del Regolamento igienico edilizio, del D.Lgs. 152/2006, e delle eventuali prescrizioni previste nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- XXXVI) i volumi di acque di prima pioggia (5 mm stato di fatto e 8 mm stato di progetto) scaricati sono soggetti a fatturazione secondo le disposizioni di cui alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico n. 665/2017/idr del 28/09/2017;
- XXXVII) qualora l'allaccio su suolo pubblico non sia ancora stato effettuato da parte del Gestore, le opere interne di collegamento alla rete fognaria comunale dovranno essere realizzate solo a seguito dell'esecuzione di tale allaccio

E.3 Rumore

E.3.1 Valori limite

L'azienda è tenuta a rispettare i limiti previsti dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Prevalle

Per quanto concerne l'impatto acustico, l'area interessata è classificata in classe V (aree prevalentemente industriali).

I limiti di immissione e di emissione sonora che la ditta deve rispettare sono stabiliti in base alla Legge 447/95 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997; tali limiti vengono riportati nella tabella sottostante:

Classe Acustica	Descrizione	Valori limite assoluti di immissione dB(A)		Valori limite assoluti di emissione dB(A)	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I	aree particolarmente protette	50	40	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	55	45	50	40
III	aree di tipo misto	60	50	55	45
IV	aree di intensa attività umana	65	55	60	50



V	aree prevalentemente industriali	70	60	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	70	70	65	65

Devono essere rispettati, inoltre, i seguenti valori limite differenziali di immissione: diurno 5 dB(A); notturno: 3 dB(A).

E.3.2 Requisiti e modalità per il controllo

- I) Le modalità di presentazione dei dati delle verifiche di inquinamento acustico vengono riportate nel piano di monitoraggio.
- II) Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal D.M. del 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all'indagine.
- III) La Ditta deve presentare al Comune e all'ARPA Dipartimento di Brescia una proposta di monitoraggio in cui vengono indicati i punti in cui intende effettuare le valutazioni/misure e i limiti normativi che, per ogni punto, verranno valutati. Decorsi 30 giorni, nel caso in cui gli Enti indicati non propongano ulteriori/diversi punti di valutazione o variazioni ai limiti da valutare nei punti di misura/valutazione, la proposta è da intendersi accettata.

E.3.3 Prescrizioni impiantistiche

- IV) La Ditta dovrà effettuare un'indagine fonometrica, atta a verificare il rispetto dei limiti di zona, entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione

E.3.4 Prescrizioni generali

- V) Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, previo invio della comunicazione alla Autorità competente prescritta al successivo punto E.6. I), dovrà essere redatta, secondo quanto previsto dalla DGR n.7/8313 dell' 8/03/2002, una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzati le modifiche o gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da concordare con il Comune ed ARPA, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali.

Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno di una valutazione di impatto acustico, sia la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati all'Autorità Competente, all'Ente comunale territorialmente competente e ad ARPA dipartimentale.

- VI) Qualora venisse riscontrato il superamento dei limiti della zonizzazione acustica comunale l'azienda deve presentare entro sei mesi dal riscontrato superamento il piano di risanamento acustico ambientale, che dovrà essere presentato al Comune e ARPA dipartimentale, redatto secondo l'allegato della DGR 16 novembre 2001 n. 7/6906. Per verificare la bontà delle opere di mitigazione effettuate deve presentare una valutazione di impatto acustico ai sensi del DM del 16 marzo 1998 al Comune e ad ARPA dipartimentale al termine dei lavori di bonifica.

E.4 Suolo (e acque sotterranee solo nei casi in cui sono presenti/necessarie misure di monitoraggio)

- I) Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e di quelle esterne.
- II) Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato.
- III) Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché.



- IV) Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.
- V) Le caratteristiche tecniche, la conduzione e la gestione dei serbatoi fuori terra ed interrati e delle relative tubazioni accessorie devono essere effettuate conformemente a quanto disposto dal Regolamento Locale d'Igiene - tipo della Regione Lombardia (Titolo II, cap. 2, art. 2.2.9 e 2.2.10), ovvero dal Regolamento Comunale d'Igiene, dal momento in cui venga approvato.
- VI) L'installazione e la gestione di serbatoi adibiti allo stoccaggio di carburanti deve essere conforme a quanto disposto dai provvedimenti attuativi relativi alla legge regionale n.24 del 5/10/04 (D.G.R. 20635 dell'11/02/05).
- VII) L'eventuale dismissione di serbatoi interrati deve essere effettuata conformemente a quanto disposto dal Regolamento regionale n. 1 del 28/02/05, art. 13. Indirizzi tecnici per la conduzione, l'eventuale dismissione, i controlli possono essere ricavati dal documento "Linee guida – Serbatoi interrati" pubblicato da ARPA Lombardia (Aprile 2004).
- VIII) La ditta deve segnalare tempestivamente all'Autorità Competente ed agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

E.5 Rifiuti

E.5.1 Prescrizioni in materia di rifiuti

- I. Le tipologie di rifiuti, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché la localizzazione delle attività di stoccaggio e/o recupero dei rifiuti in ingresso al ciclo produttivo devono essere conformi a quanto riportato nel paragrafo B1 e a quanto riportato nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento.
- II. la ditta dovrà seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:
 - acquisizione del relativo formulario di identificazione riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche;
 - acquisizione di una dichiarazione firmata dal produttore del rifiuto che descriva la modalità di classificazione, secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/Ue e del regolamento (Ue) n. 1357/2014, per i codici EER che terminano con le cifre xx.xx.99";
 - verifica in riferimento al contenuto dei PoPS Regolamento 2019/1021 in relazione al ciclo da cui derivano. Le modalità di verifica per singolo EER devono essere indicate nel protocollo di gestione rifiuti;
 - qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui la parte IV del Decreto legislativo. 152/06 e s.m.i. prevede un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità". Tale operazione dovrà essere eseguita per ogni partita di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono da un ciclo tecnologico ben definito (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale, ad esclusione dei sottoelencati rifiuti la cui non pericolosità deve essere verificata con le seguenti modalità:
 - ✓ codice EER 100210 - "scaglie di laminazione", deve essere verificato che il contenuto degli oli sia $C > 12$ con limite di 5.000 mg/kg;
 - ✓ codici EER 160214 "apparecchiature fuori uso, diverse da...omissis..." – (RAEE)", la ditta dovrà in fase di accettazione:
 - predisporre un elenco dei componenti potenzialmente qualificabili come pericolosi al fine di valutarne la presenza;
 - effettuare il "controllo visivo che le apparecchiature non siano dotate di un circuito idraulico/refrigerante, che i condensatori non abbiano strutture esterne in metallo, che non siano presenti guarnizioni/rivestimenti antifiamma dei cavi elettrici di cablaggio/alimentazione. Non presentino coibentazioni in materiali filamentosi/lanuginosi o poliuretanic";



- ✓ codice EER 160216 “componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*” deve essere effettuato un controllo visivo per verificare la presenza di componenti pericolosi. In caso di assenza di componenti pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di componenti pericolosi, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al CER 160215*;
- ✓ codici EER 160122 - 170411 deve essere effettuato un controllo visivo per verificare:
 - l'assenza di cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze pericolose;
 - l'assenza di eventuali perdite di sostanze estranee e di eventuali odori di solvente;In assenza di quanto sopra detto, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di perdite o sostanze estranee, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al codice EER 170410*. Ulteriore verifica da condurre è il controllo delle sigle di designazione dei cavi e altri contrassegni, riportati sulla guaina esterna, come previsto dalle norme CEI 20-27 e/o CEI-UNEL 35011. Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite.
- per gli imballaggi deve essere verificata la corretta attribuzione del codice EER secondo le procedure previste dalle linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105;
- per i rifiuti ferrosi e non ferrosi, qualora si tratti di codici EER per i quali non è previsto il corrispondente codice a specchio pericoloso, le procedure di accettazione devono essere quelle previste dalla d.g.r. n. VIII/010222 del 28.09.2009, qui di seguito riportate:

5.1.a) QUALIFICA DEI FORNITORI

L'impianto di trattamento provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al fine della qualifica dei propri fornitori. Tale procedura deve contenere le indicazioni per:

- l'identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante);
- l'acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore se previsto dalla norma;
- la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi codici EER;
- le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così come indicati nel “Registro degli Eventi” e le azioni conseguenti.

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle loro caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di informazione imposti dall'art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.

Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.

Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l'altro, certificare di aver assunto gli obblighi contrattuali scritti con il destinatario.

I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti di trattamento da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore.

5.1.b) MODALITA' DI ACCETTAZIONE E GESTIONE

• raccolta e trasporto

Nel caso l'impianto di trattamento sia anche il soggetto autorizzato alla raccolta ed al trasporto il controllo del rifiuto viene effettuato preliminarmente presso il produttore/detentore.



Tale controllo deve verificare visivamente che il materiale sia “libero da” eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili all'impianto e corrispondente al codice EER attribuito dal produttore.

Laddove il produttore abbia già predisposto il carico per il trasporto (es. rifiuto in containers o big bags) tale controllo dovrà verificare visivamente la parte visibile del mezzo.

Presso il produttore/detentore il soggetto autorizzato al trasporto verifica che il formulario di trasporto sia compilato come da normativa vigente e contenga tutte le informazioni previste dall'art. 193 del d.lgs.152/06 e s.m.i.

I mezzi in ingresso all'impianto di trattamento adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la seguente procedura per ciascun mezzo:

- **controllo radiometrico**

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati.

- **controllo visivo all'ingresso del mezzo**

Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame.

Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche del codice EER. Tale prima verifica del tipo “passa – non passa” viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico.

Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del rifiuto caricato alle caratteristiche del codice EER attribuito dal produttore, ed in particolare verificare che tale materiale sia “libero da” sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili dall'impianto.

Tale controllo deve verificare visivamente nell'ambito del protocollo di accettazione e gestione che il materiale sia “libero da” eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul formulario dovrà essere barrata la voce “carico respinto”. L'evento dovrà essere registrato sul “Registro degli eventi”.

Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall'impianto ed avviato alle successive operazioni di gestione e controllo.

Nota 1 - Da notare che il termine di “libero da” si differenzia dal termine “assenza di” in quanto non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita del rifiuto.

In particolare si intende per:

- *non intenzionale: è evidente che non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo.*
- *inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di produzione del rifiuto possono risultare normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso.*

- **controllo visivo del carico**

Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all'ingresso, il carico di rottame viene scaricato presso le aree individuate allo scopo in sede di autorizzazione. Durante



le operazioni di scarico, il personale dell'impianto opportunamente formato verifica che il rifiuto sia "libero da" sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. Rappresenta il secondo momento in cui l'impianto è in grado di esercitare un controllo preventivo sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali che erano all'interno del carico possono durante tale operazione affiorare dal cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza una ripetizione dell'attività del controllo all'ingresso che consente di migliorare l'efficienza del controllo visivo.

Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magnete, ecc.) nonché della tipologia e provenienza del rifiuto.

La separazione dei materiali tecnicamente non trattabili dall'impianto dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese e separata e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le fasi di controllo visivo all'ingresso ed allo scarico costituiscono un filtro importante per la verifica del rifiuto in ingresso all'impianto.

Tali fasi non possono per altro garantire sempre e comunque che il rottame sia totalmente esente da materiali estranei, seppur in quantità giudicabili irrilevanti. Né del resto è ipotizzabile introdurre ulteriori controlli preventivi di natura analitica per le ben note difficoltà operative che rendono di fatto impraticabile tale attività.

In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto (codice CER), si provvede a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa possibilità è percorribile qualora il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente nell'impianto di trattamento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di incidente (esempio: munizioni inesplose, sorgenti radioattive, ecc.). Non è possibile respingere la sola frazione non conforme. Qualora non sia possibile respingere il carico, il rifiuto dovrà essere gestito conformemente alla normativa vigente.

5.1.c) REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI

L'impianto deve registrare i casi relativi ai carichi respinti durante le fasi di controllo visivo all'ingresso e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all'ente di controllo di monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa.

In particolare, deve essere tenuta, una registrazione che contenga i seguenti dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità.

La registrazione dell'evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla data dell'accertamento.

- III. fino alla definitiva entrata in vigore del Registro elettronico nazionale per la Tracciabilità dei rifiuti (RenTri), istituito ai sensi dell'art. 6 del D.L. 135/18, convertito con modifiche dalla Legge n.12 del 11/02/2019, qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- IV. il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato con le modalità previste dalle norme vigenti;



- V. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36:
- a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/EoW/MPS devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, delle MPSEOW e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
 - d) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
 - e) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice EER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del provvedimento;
- VI. Il piano di gestione operativa delle aree di stoccaggio rifiuti/Eow/prodotti/trattamento in modalità di alternatività deve essere tenuto l'installazione e messo a disposizione degli Enti di controllo;
- VII. i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere individuati tra i CER della famiglia 19.xx.xx;
- VIII. tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- IX. lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento dovrà essere effettuato per un periodo inferiore ad un anno;
- X. Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti deve rispettare la definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) e le condizioni dell'art. 185-bis della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; qualora la suddetta definizione non venga rispettata, il produttore di rifiuti è tenuto a darne comunicazione all'autorità competente ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
- XI. i rifiuti con descrizione generica e quelli che terminano con le cifre xx.xx.99 possono essere conferiti all'impianto purché rispettino le limitazioni indicate nella descrizione della tabella B.3 di cui al punto B.1 del presente allegato tecnico.
- XII. Per i rifiuti di cui ai codici 12.01.02 (polveri e particolato di materiali ferrosi) e 12.01.04 (polveri e particolato di materiali non ferrosi) l'operazione di recupero R4 è limitata alla sola frazione costituita da frammenti non polverulenti o cascami di lavorazione mentre per la sola frazione polverulenta riconducibile alle polveri l'operazione consentita è la sola operazione di messa in riserva (R13). Quest'ultimi rifiuti devono giungere presso l'impianto in contenitori chiusi.
- XIII. Le pavimentazioni di tutte le sezioni dell'impianto (aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, di stoccaggio provvisorio e trattamento) devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
- XIV. dovrà essere effettuata la pulizia periodica dei piazzali con moto scopa o sistemi equivalenti;
- XV. Se il deposito dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
- a. idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - b. accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - c. mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;



- XVI. Dovranno essere tenuti presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo:
- originale dell'attestazione di conformità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011;
 - originale dell'attestazione di conformità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dal Regolamento UE n. 715/2013;
 - protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 10222/2009 e delle eventuali integrazioni previste dal presente Allegato tecnico;
- XVII. i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
- XVIII. il conferimento all'impianto di eventuali rifiuti polverulenti può avvenire esclusivamente in contenitori/containers chiusi e big bags e non possono essere effettuate operazioni di movimentazione, trattamento e pre-trattamento degli stessi;
- XIX. dovrà essere effettuata la pulizia periodica dei piazzali con moto scopa o sistemi equivalenti;
- XX. la ditta deve attivare una modalità di gestione del parco rottame (MpS e EoW) al fine di evitare il più possibile lo stanziamento all'aperto dei cumuli, riducendo di conseguenza lo stato di ossidazione dei metalli causa dell'esposizione agli agenti atmosferici, privilegiando lo stoccaggio di leghe d'acciaio all'esterno e mantenendo al coperto i metalli ferrosi basso legati;
- XXI. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;
- XXII. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti, nonché la loro pericolosità.
- XXIII. I pozzetti e le caditorie presenti all'interno delle aree di deposito rifiuti, EoW Mps devono essere mantenute libere da ingombri.
- XXIV. Il gestore deve tendere verso il potenziamento delle attività di riutilizzo e di recupero dei rifiuti prodotti, nell'ambito del proprio ciclo produttivo e/o privilegiando il conferimento ad impianti che effettuino il recupero dei rifiuti.
- XXV. Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche e le frequenze di campionamento e di analisi sui rifiuti devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio;
- XXVI. Le emissioni sonore nell'ambiente devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti
- XXVII. la pavimentazione dovrà essere mantenuta in buono stato evitando il formarsi di fessurazioni/lesioni della stessa;
- XXVIII. la detenzione e l'eventuale attività di raccolta degli oli, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati, deve essere organizzata e svolta secondo le modalità previste dal d.lgs 27/01/1992 n. 95 e s.m.i.
- XXIX. Le eventuali batterie esauste devono essere stoccate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli eventuali sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio delle batterie esauste devono avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita



dall'impianto, costituiti da batterie esauste, devono essere conferite al Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati.

XXX. Cessazione della qualifica di rifiuto. Prescrizioni EoW

1. Gli Eow ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti devono rispettare i criteri previsti all'art. 184-ter del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., dai Regolamenti comunitari e/o Decreti ministeriali "End of Waste" emanati per le tipologie di rifiuti pertinenti all'attività svolta presso l'insediamento, dalle norme tecniche di settore UNI EN, dalle linee guida SNPA per l'applicazione della disciplina EoW (Delibera del Consiglio SNPA n. 67 del 06/02/2020 e n. 156 del 23/02/2022) come dettagliatamente descritto nel paragrafo B.1.2.1. "Cessazione qualifica rifiuto" e segg.
 2. i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 333/2011;
 3. i rottami di rame, ottenuti dalle operazioni di frantumazione dei rifiuti, ai fini della classificazione come EoW of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal Regolamento (UE) 715/2013;
 4. gli EOW di piombo, zinco e stagno ottenuti dalle operazioni di trattamento e recupero "caso per caso" ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare quanto disposto dal d.m. 05/02/1998 tipologia 3.2;
 5. la ditta dovrà tenere in impianto ed a disposizione degli organi di controllo le specifiche norme tecniche di settore alle quali fa riferimento ai fini della classificazione del rifiuto come EOW;
 6. il rispetto dei criteri di cui alla precedente prescrizione è attestato dal produttore tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo il modello allegato alla presente, a formarne parte integrante e sostanziale, per ciascun lotto di produzione da:
 - 200 mc, per le EoW di rottami non ferrosi e loro leghe (non rientranti nelle disposizioni dei regolamenti UE 333/2011 E 715/2013);
 7. la dichiarazione deve essere tenuta presso l'installazione e messa a disposizione degli Enti di controllo;
 8. il produttore delle EoW deve conservare presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, le suddette dichiarazioni di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;
 9. i lotti di EoW devono essere stoccati nelle aree individuate nella planimetria e deve essere presente idonea cartellonistica indicante se trattasi di lotto in attesa di analisi, di lotto sul quale sono già state fatte le analisi di conformità con esito positivo, lotto in attesa di certificazione;
 10. qualora il lotto di EoW risulti non conforme, deve permanere nell'area dedicata e identificato con apposita cartellonistica. La ditta deve adottare una procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione della non conformità;
 11. dopo l'emissione della dichiarazione di conformità per il lotto individuato e depositato nella specifica area, la stessa non può essere utilizzata ai fini della formazione di un nuovo lotto, fino al termine del suo svuotamento mediante utilizzo dell'intero lotto presente;
 12. restano sottoposti al regime dei rifiuti, i materiali:
 - derivanti dalle operazioni di recupero non rispondenti a quanto previsto dal presente atto;
 - che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione, entro 1 anno dalla data di sottoscrizione della dichiarazione di conformità;
- XXXI. il gestore deve aggiornare il proprio sistema di gestione, che comprende anche il controllo di qualità dei materiali prodotti E.O.W. e nel quale devono essere racchiusi:



- ✓ tutte le procedure adottate per la caratterizzazione preliminare, il conferimento, l'accettazione, il congedo dell'automezzo, i tempi e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto ed a fine trattamento;
- ✓ le procedure di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero.
- ✓ le procedure per il monitoraggio dei parametri inerenti la configurazione/controllo dell'impianto di trattamento specifici per ogni materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto da generare;
- ✓ il monitoraggio delle verifiche di conformità dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (ambientali e prestazionali);
- ✓ il monitoraggio e la registrazione dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto in uscita dall'impianto (quantità e destinazioni) al fine di ottemperare a quanto stabilito dall'art. 190 comma 1 del d.lgs. 152/06;
- ✓ la documentazione da utilizzarsi per la registrazione dei monitoraggi/controlli/verifiche effettuati sulla base dei punti precedenti, che assicuri altresì la tracciabilità dei lotti di rifiuti che hanno cessato la qualifica di rifiuto;
- ✓ l'individuazione dei soggetti deputati ai monitoraggi/controlli/verifiche, che dovranno curare la produzione della suddetta documentazione;
- ✓ la procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione della non conformità di eventuali lotti di produzione;
- ✓ il protocollo di gestione delle aree in modalità di alternatività;

Tale documento deve tener conto delle prescrizioni sopra riportate. Il sistema di gestione ambientale deve essere tenuto presso l'installazione e messo a disposizione degli Enti di controllo e deve essere revisionato in relazione a mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili.

- XXXII. Il Protocollo di gestione dei rifiuti deve essere tenuto presso l'installazione e messo a disposizione degli Enti di controllo;
- XXXIII. il Protocollo di gestione dei rifiuti deve essere revisionato in relazione a mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili;
- XXXIV. Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche e le frequenze di campionamento e di analisi sui rifiuti devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio.
- XXXV. Eventuali sottoprodotti ritirati devono essere conformi a quanto stabilito dall'art. 183, comma 1, lett. qq) e dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- XXXVI. Eventuale deposito di sottoprodotti deve essere effettuato in area debitamente contrassegnata da apposita cartellonistica e separatamente dalle aree utilizzate per il deposito dei rifiuti/EoW ottenute dal trattamento dei rifiuti, garantendo la tracciabilità di tali materiali.

E.6 Ulteriori prescrizioni

- I) Il gestore deve comunicare preventivamente a tutti gli Enti (Provincia, Comune, ARPA, gestore fognatura, Autorità d'Ambito) la data di avvio dei singoli impianti e la data di messa a regime dell'installazione IPPC;
- II) Ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il gestore è tenuto a comunicare all'autorità competente variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5 comma 1 lettera I) del Decreto stesso e nei termini di cui all'art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- III) Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorità competente, al Comune, alla Provincia e ad ARPA territorialmente competente eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.



- IV) Qualora le analisi previste dal piano di monitoraggio evidenziassero il superamento dei limiti fissati nel quadro prescrittivo E, la Ditta dovrà:
- adottare tempestivamente tutti gli accorgimenti necessari per garantire il rispetto dei limiti (riduzione/ sospensione dell'attività oggetto del superamento, modifica del processo produttivo, installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di contenimento delle emissioni (aria, acqua e rumore) fra quelli previsti dalle Migliori Tecnologie Disponibili);
 - comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento medesimo all'autorità competente, al Comune ed all'Arpa;
 - comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;
 - a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata all'Arpa con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli Enti entro 10 giorni dal termine del ciclo di campionamento.
- V) Il Gestore del complesso IPPC deve:
- rispettare i valori limite nelle condizioni di avvio, arresto e malfunzionamento fissati nel quadro prescrittivo E per le componenti aria, acqua e rumore;
 - ridurre, in caso di impossibilità del rispetto dei valori limite, le produzioni fino al raggiungimento dei valori limite richiamati o sospendere le attività oggetto del superamento dei valori limite stessi;
 - fermare, in caso di guasto, avaria o malfunzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni in aria o acqua i cicli produttivi o gli impianti ad essi collegati entro 60 minuti dalla individuazione del guasto.
- VI) Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 29 decies, comma 5, al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto.

E.7 Monitoraggio e Controllo

Il monitoraggio e controllo dovrà essere effettuato seguendo i criteri individuati nel piano relativo descritto al paragrafo F.

Tale Piano verrà adottato dalla ditta a partire dalla data di adeguamento alle prescrizioni previste dall'AIA, comunicata secondo quanto previsto all'art. 29 decies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; sino a tale data il monitoraggio verrà eseguito conformemente alle prescrizioni già in essere nelle varie autorizzazioni di cui la ditta è titolare.

Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo e, a far data dalla comunicazione di avvenuto adeguamento, dovranno essere trasmesse all'Autorità Competente, ai comuni interessati e al dipartimento ARPA competente per territorio secondo le disposizioni che verranno emanate ed, eventualmente, anche attraverso sistemi informativi che verranno predisposti.

Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.

Inoltre, in conformità a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale del 31/01/2005 "*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 - Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio*" la valutazione della conformità dovrà prendere in esame il valore analitico misurato e l'incertezza ad esso associata. Il risultato del confronto può collocarsi in una delle seguenti tre condizioni:

- Condizione di chiara conformità: quando il valore misurato sommato alla quota parte superiore dell'intervallo di incertezza risulta inferiore al limite;



- Condizione di prossimità al limite: quando la differenza tra il valore misurato e il valore limite è in valore assoluto inferiore all'intervallo di incertezza.
- Condizione di chiara non conformità: quando avendo sottratto la quota parte inferiore dell'intervallo di incertezza si ottiene un valore superiore al limite.

Al verificarsi della condizione di cui al punto 3. Il gestore, entro 20 giorni dalla data di ricezione del relativo certificato di analisi, dovrà comunicare tale evento all'Autorità Competente ed all'ARPA unitamente ai certificati relativi all'analisi stessa ed alla valutazione di conformità del risultato dell'analisi con il limite previsto dall'autorizzazione, svolta conformemente alle linee guida emanate da Ispra (manuali e Linee guida n. 52/2009).

L'Autorità ispettiva effettuerà due controlli ordinari sul complesso IPPC nel corso del periodo di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, fatte salve ulteriori previsioni in applicazione dell'art. 23 della Direttiva 75/2010.

E.8 Prevenzione incidenti

Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti e/o rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti produttivi e di abbattimento, adeguato equipaggiamento di protezione personale per gli operatori-autorespiratori in zone di facile accesso in numero congruo), e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.

E.9 Prevenzione incidenti

Il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il piano di emergenza, fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il piano di emergenza.

E.10 Interventi sull'area alla cessazione dell'attività

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale secondo quanto disposto all'art. 6 comma 16 punto f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Prima della fase di chiusura del complesso il Gestore deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione dell'attività presentare all'A.C., all'ARPA competente per territorio, ai comuni interessati, al gestore del sistema idrico integrato ed all'Ente gestore di parchi o SIC o ZPS un piano di dismissione del sito che contenga le fasi ed i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

E.11 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento e relative tempistiche

Il gestore, nell'ambito dell'applicazione dei principi dell'approccio integrato e di prevenzione-precauzione, attuerà, al fine di promuovere un miglioramento ambientale qualitativo e quantitativo,



individuato al paragrafo D1 e che vengono prescritte in quanto coerenti, necessarie ed economicamente sostenibili per la tipologia di impianto presente.

BAT PRESCRITTA	NOTE	
1	Eventuale integrazione del SGA con tutte le indicazioni e i criteri indicati nella BAT1 e attuazione	entro il 17/08/2022.
2	Integrazione del “Protocollo di Accettazione e Gestione Rifiuti”, sulla base di quanto indicato nel presente atto e nel “protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti in im-pianti di trattamento meccanico nei frantumatori di rifiuti metallici” scarica-bile dal sito di Regione Lombardia e di ARPA, come da DGR XI/3398 del 20/07/2020 e sua attuazione	entro il 17/08/2022.
3	Eventuale integrazione del SGA con tutte le indicazioni e i criteri indicati nella BAT3.	entro il 17/08/2022.
27	Piano di gestione in caso di deflagrazione.	entro il 17/08/2022



F. PIANO DI MONITORAGGIO

F.1 Finalità del monitoraggio

La tabella seguente specifica le finalità del monitoraggio e dei controlli attualmente effettuati e di quelli proposti per il futuro.

Obiettivi del monitoraggio e dei controlli	Monitoraggi e controlli	
	Attuali	Proposte
Valutazione di conformità all'AIA	-	X
Aria	-	-
Acqua	X	X
Suolo	-	-
Rifiuti	X	X
Rumore	X	X
Raccolta di dati nell'ambito degli strumenti volontari di certificazione e registrazione (EMAS, ISO)	-	X
Raccolta dati ambientali nell'ambito delle periodiche comunicazioni (es. E-PRTR-ex INES) alle autorità competenti	-	-
Raccolta di dati per la verifica della buona gestione e l'accettabilità dei rifiuti per gli impianti di trattamento e smaltimento	X	X
Gestione emergenze	X	X

Tabella F1 - Finalità del monitoraggio

F.2 Chi effettua il self-monitoring

La tabella rileva, nell'ambito dell'auto-controllo proposto, chi effettua il monitoraggio.

Gestore dell'installazione (controllo interno)	X
Società terza contraente (controllo interno appaltato)	

Tabella F2 – Autocontrollo

F.3 Parametri da monitorare

F.3.1 Risorsa idrica

La tabella F3 individua il monitoraggio dei consumi idrici che si intende realizzare per l'ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica.

Tipologia	Anno di riferimento	Frequenza di lettura	Consumo annuo totale (m ³ /anno)
Acqua da acquedotto (usi domestici)	X	annuale	X

Tabella F3 - Risorsa idrica

F.3.2 Risorsa energetica

La tabella F4 riassume gli interventi di monitoraggio previsti ai fini della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse energetiche:

Tipologia risorsa energetica	Anno di riferimento	Tipo di utilizzo	Frequenza di rilevamento	Consumo annuo totale (KWh/anno o mc/anno)	Consumo annuo specifico (KWh /t o mc/t di rifiuto trattato)
energia elettrica	X	Impianti trattamento rifiuti ed uso uffici	annuale	X	X
gasolio	X	Movimentazione rifiuti	annuale	X	X

Tabella F4 – risorse energetiche



F.3.3 Acqua

Sarà oggetto di monitoraggio la sola linea di scarico delle acque meteoriche di prima pioggia (scarico parziale ST1-SP1), presso l'apposito pozzetto di campionamento posto a monte del punto di congiunzione con la linea di scarico delle acque reflue domestiche.

Per lo scarico in pubblica fognatura, in corrispondenza dei parametri elencati, la tabella riportata di seguito la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato:

Parametri	ST1-SP1	S2	Modalità di controllo		Metodi (*)
			Continuo	Discontinuo	
pH	X				UNI EN ISO 10523:2012
Temperatura	X				2100
Conducibilità	X				2030
Solidi sospesi totali	X				EN 872
Alluminio	X				Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586)
Arsenico (As) e composti	X				
Cadmio (Cd) e composti	X				
Cromo (Cr) e composti	X				
Rame (Cu) e composti	X				
Nichel (Ni) e composti	X				
Piombo (Pb) e composti	X				
Zinco (Zn) e composti	X				
Manganese	X				
Ferro	X				
COD in alternativa il TOC	X			annuale	EN 1484 (per TOC)
Mercurio (Hg) e composti	X				Diverse norme EN disponibili (ossia EN ISO 17852, EN ISO 12846)
Indice degli idrocarburi (HOI)	X				EN ISO 9377-2
Fosforo totale	X				EN ISO 15681-1 e 2 EN ISO 6878 EN ISO 11885
Azoto ammoniacale	X				
Azoto nitroso	X				
Azoto nitrico	X				
Stagno (Sn) e composti	X				
Tensioattivi totali	X				
BOD5	X				
Bario	X				
Boro	X				
Selenio	X				
Cromo VI	X				ISO EN 10304-3 EN ISO 23913
Saggio di tossicità	X				

Tabella F6- Inquinanti monitorati



- (*) In accordo a quanto riportato nella nota "Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo" di ISPRA prot. 18712 dell'1/6/11 i metodi di campionamento ed analisi devono essere basati su metodiche riconosciute a livello nazionale o internazionale. Le attività di laboratorio devono essere eseguite preferibilmente in strutture accreditate secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i parametri di interesse e, in ogni modo, i laboratori d'analisi essere dotati almeno di un sistema di gestione della qualità certificato secondo la norma ISO 9001

A titolo conoscitivo si propone di far effettuare alla ditta una campagna di monitoraggio delle acque di seconda pioggia (eccedenti gli 8 mm nello stato di progetto) a monte di qualsiasi trattamento e di valutare eventuale proseguimento sulla base dei risultati ottenuti

F.3.4 Rumore

La Tabella F7 riporta le informazioni che la Ditta fornirà in riferimento alle indagini fonometriche previste e/o prescritte:

Codice univoco identificativo del punto di monitoraggio	Descrizione e localizzazione del punto (al perimetro/in corrispondenza di recettore specifico: descrizione e riferimenti univoci di localizzazione)	Categoria di limite da verificare (emissione, immissione assoluta, immissione differenziale)	Classe acustica di appartenenza del recettore	Modalità della misura (durata e tecnica di campionamento)	Campagna (Indicazione delle date e del periodo relativi a ciascuna campagna prevista)
X	X	X	X	X	X

Tabella F7 – Verifica d'impatto acustico

F.3.5 Radiazioni (controllo radiometrico)

Nella tabella successiva si riportano i controlli radiometrici su materie prime o rifiuti trattati dalla Ditta:

Materiale controllato	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Rifiuti metallici in ingresso	Portale	Ad ogni conferimento in fase di accettazione	Documento di trasporto Cartaceo da tenere a disposizione degli enti di controllo
Rifiuti o End of Waste metallici in uscita	Portale	Ad ogni uscita	Documento di trasporto e/o dichiarazione di conformità

Tabella F8 – Controllo radiometrico

F.3.6 Rifiuti

Le tabelle seguenti riportano il monitoraggio delle quantità e le procedure di controllo sui rifiuti in ingresso ed uscita dall'installazione. L'azienda prevede controlli su tutti i rifiuti in ingresso conformemente a quanto previsto dal Protocollo di accettazione e gestione rottami/rifiuti di cui alla DgR 28/09/2009 n. 8/10222, dal regolamento UE n. 333/2011 e UE n. 715/2013 (Regolamenti EoW) e dal proprio sistema di gestione ambientale interno.

Rifiuti controllati	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Quantità annua totale (t/anno)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Tutti	Documentale e/o analitico in fase di omologa	Prima del conferimento di nuovi rifiuti e per ogni partita di rifiuti conferita ^[1]	X	Registrazione cartacea



	Visivo, documentale e/o analitico in fase di accettazione del conferimento.	Ad ogni conferimento		Registrazione cartacea
Codici specchio	Visivo, documentale e analitico ^[2] nell'ambito delle normali procedure di controllo dei documenti (FIR) e accettazione del materiale ^[3]	Ad ogni conferimento ^[3]	X	Registrazione cartacea

Tabella F9 – Controllo rifiuti in ingresso

CER	Quantità annua prodotta (t)	Controllo analitico della non pericolosità	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Anno di riferimento
Rifiuti non pericolosi con codice a specchio	X	X	Semestrale	Cartaceo o informatico da tenere a disposizione degli enti di controllo	X
Rifiuti pericolosi	X	/	/	Cartaceo o informatico da tenere a disposizione degli enti di controllo	X
Rifiuti non pericolosi	X	/	/	Cartaceo o informatico da tenere a disposizione degli enti di controllo	X

Tabella F10 – Controllo rifiuti in uscita

La seguente tabella riporta i controlli che il Gestore è tenuto ad effettuare relativamente ai materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto.

Oggetto del controllo	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto derivante da attività R4	<i>Per i rottami metallici:</i> Controlli visivi di cui al Regolamento (UE) N. 333/2011 <i>Per i rottami di rame:</i> i controlli visivi di cui al Regolamento UE n° 715/2013	Per ogni partita omogenea di materiali	Cartacea/informatica
	Analitica/merceologica per la definizione percentuale dei materiali estranei	Semestrale ^[1]	Cartacea/informatica

Tabella F10 – Controllo materiali derivanti attività recupero rifiuti

Nota:

[1] Per stabilire la giusta frequenza con cui eseguire il monitoraggio per campionamento il Gestore deve fare riferimento ai fattori di cui al punto 1 dell'Allegato 1 al Regolamento (UE) N. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011. Il processo che ha condotto alla scelta della frequenza del monitoraggio dovrebbe essere documentato nell'ambito del sistema di gestione della qualità e dovrebbe essere accessibile per l'audit.

F.4 Gestione dell'installazione

F.4.1 Controllo sui punti critici

Le seguenti tabelle specificano i sistemi di controllo previsti sui punti critici, riportando i relativi controlli (sia sui parametri operativi che su eventuali perdite) e gli interventi manutentivi ordinari e straordinari.



Le seguenti tabelle specificano i sistemi di controllo previsti sui punti critici, riportando i relativi controlli (sia sui parametri operativi che su eventuali perdite) e gli interventi manutentivi ordinari e straordinari.

	CONTROLLO			INTERVENTO		Modalità di registrazione		Note
Punto critico	Tipologia	Frequenza	Modalità	Tipologia	Frequenza	Controllo	Intervento	
Scarico acque meteoriche	Controllo/pulizi a griglie, canaline interrato, altre caditoie di raccolta acque meteoriche di dilavamento sup. scolanti, etc	mensile	Visivo	Eventuale pulizia	Al bisogno (almeno annuale)	-	X	Registro Contestuale annotazione su registro di c/s dei rifiuti prodotti
	Controllo/pulizi a disoleatore prima dello scarico in PF	mensile	Visivo	Eventuale pulizia	Al bisogno (almeno annuale)	-	X	Registro Contestuale annotazione su registro di c/s dei rifiuti prodotti
	Controllo/pulizi a pozzetti di campionamento	mensile	Visivo	Eventuale pulizia	Al bisogno (almeno annuale)	-	X	Registro Contestuale annotazione su registro di c/s dei rifiuti prodotti
Operazioni di manutenzione macchinari vari	Corretto funzionamento con particolare riguardo ad eventuali ricadute ambientali	Secondo il piano di monitoraggio interno	Visivo, strumentale, ecc.	Manutenzione ordinaria/straordinaria	Al bisogno e secondo quanto indicato sul manuale di manutenzione e dell'impianto	-	X	Registro Contestuale annotazione su registro di c/s dei rifiuti prodotti
Pavimentazione aree interne ed esterne	Verifica integrità strutturale	settimanale	Visivo	Ripristino aree usurate	Qualora necessario	-	X	Registro (Registrazione interventi di ripristino con registrazione dell'area oggetto dell'intervento)
	Controllo stato di pulizia	giornaliero	Visivo	pulizia	Al bisogno	-	X	-
	Controllo efficienza pressostato/allarme	semestrale	Visivo, strumentale	Manutenzione ordinaria/straordinaria	Qualora necessario	-	X	Registro
Rifiuti	Verifica integrità dei contenitori dei rifiuti	mensile	Visiva	Eventuali azioni correttive	Al bisogno	-	X	Registrazione di eventi anomali e azioni correttive

Tabella F11 – Controlli sui punti critici e relativi interventi



PROVINCIA DI BRESCIA

SETTORE SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E
PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13
25126 Brescia
ambiente@pec.provincia.bs.it
Tel. 030 3749.918
C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

Brescia,

PEC Spett.le Val-Ferro Srl
PEC. Spett.le Comune di Prevalle
PEC Spett.le ARPA Lombardia
Dipartimento di Brescia
PEC Spett.le ATS di Brescia
PEC Spett.le Ufficio Ambito di Brescia
PEC Spett. A2a Ciclo Idrico
PEC Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
PEC Spett.le E.N.A.C
Ente Nazionale Aviazione Civile

Protocollo generato dal sistema

GMT/ra

CI 09.12.03

OGGETTO: Prat. 1177 - Fasc. n. 445 - Ditta Val-Ferro srl con sede legale in comune di Prevalle (BS) via Repubblica, 44.
Rettifica ammontare polizza fidejussoria e punto 8 e 10 della Determinazione dirigenziale n. 2350 del 14/08/2022.

Premesso che la ditta Val-Ferro S.r.l. con sede legale in comune di Prevalle (BS) via Repubblica, 44 ed installazione IPPC sita in comune di Prevalle (BS) via Repubblica 44/via Maestà 2/a è titolare della determinazione dirigenziale n. 2350 del 14/08/2022 avente per oggetto: "Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla ditta Val-Ferro S.r.l. con sede legale in comune di Prevalle (BS) via Repubblica 44 e installazione IPPC in Comune di Prevalle (BS) via Repubblica 44/via Maestà 2/a. Categoria IPPC 5.3 lettera b) punto IV) dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i."

Tenuto conto che la ditta Val-Ferro S.r.l. è titolare della certificazione ISO 14001:2015 rilasciata da MS Certification Services Pvt, Ltd, accreditato JAS-ANZ, con la certificazione n. ITA/EMS/00264/9071 la cui scadenza è prevista per l'08/06/2025.

Vista la nota del 25/08/2022, registrata al P.G. provinciale n. 156876 in pari data, con la quale la Ditta chiede la rettifica del provvedimento con riferimento a:

- applicazione della riduzione del 40% dell'ammontare totale della garanzia finanziaria prevista per le aziende certificate ISO 14001:2015;
- estensione del termine della validità dell'AIA prevista per le aziende certificate ISO 14001:2015;

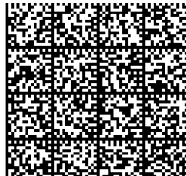
Verificato che, per mero errore materiale, nella determinazione dirigenziale n. 2350 del 14/08/2022, non sono state applicate le condizioni previste per le Aziende in possesso della certificazione ISO 14001:2015 e che:

- è stato determinato, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € 363.663,87 (Euro trecentosessantatremilaseicentosessantatre/87) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia come segue:

Operazione	Rifiuti	Quantità	Costi (€)
R13* in ingresso	non pericolosi	12040 mc	212.650,48
R13* rifiuti in attesa di certificazione	non pericolosi	1500 mc	26.493,00
R13/D15 rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero	non pericolosi	50 mc	8.831,00
R13* rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero	non pericolosi	2550 mc	45.038,10
Operazione di trattamento (R12/R4)	non pericolosi	80.000 t/a	70.651,29
AMMONTARE COMPLESSIVO FIDEJUSSIONE			363.663,87

(*) comprensivo dell'applicazione della tariffa del 10% sulla messa in riserva dei rifiuti in accettazione all'impianto e da avviare a recupero entro 6 mesi come disposto dalla dgr n. 19461/04. Qualora la Ditta non possa adempiere nell'avviare

AMBIENTE





PROVINCIA
DI BRESCIA

SETTORE SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E
PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13
25126 Brescia
ambiente@pec.provincia.bs.it
Tel. 030 3749.918
C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

AMBIENTE

a recupero, entro 6 mesi i rifiuti in ingresso sottoposti alla messa in riserva, dovrà essere effettuata apposita comunicazione alla Provincia di Brescia e prestare una garanzia senza la riduzione di cui sopra.

- al punto 8 del disposto del provvedimento n. 2350/2022 è stato riportato quanto segue:
“ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 152/2006, i gestori devono presentare domanda di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA sull’installazione nel suo complesso entro il termine di 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale dell’installazione (lettera a) ed entro il termine di **10 anni** dalla data di rilascio dell’AIA o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione lettera b) precisando che il ritardo nella presentazione dell’istanza di riesame nel caso disciplinato alla lettera a) non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l’adeguamento dell’esercizio dell’installazione alle condizioni dell’autorizzazione, mentre nel caso di inosservanza del termine di cui alla lettera b) l’autorizzazione si intende scaduta”;

Per quanto sopra riportato si dispone che:

- l’ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia è determinato, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **218.198,32 (Euro duecentodiciottomilacentonovantotto/32)** ed è relativo a

Operazione	Rifiuti	Quantità	Costi (€)
R13* in ingresso	non pericolosi	12040 mc	212.650,48
R13* rifiuti in attesa di certificazione	non pericolosi	1500 mc	26.493,00
R13/D15 rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero	non pericolosi	50 mc	8.831,00
R13* rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero	non pericolosi	2550 mc	45.038,10
Operazione di trattamento (R12/R4)	non pericolosi	80.000 t/a	70.651,29
AMMONTARE TOTALE			363.663,87**
(**) -40% (azienda certificata UNI EN ISO 14001:2004)			145.465,55
AMMONTARE COMPLESSIVO FIDEJUSSIONE			218.198,32

(*) comprensivo dell’applicazione della tariffa del 10% sulla messa in riserva dei rifiuti in accettazione all’impianto e da avviare a recupero entro 6 mesi come disposto dalla dgr n. 19461/04. Qualora la Ditta non possa adempiere nell’avviare a recupero, entro 6 mesi i rifiuti in ingresso sottoposti alla messa in riserva, dovrà essere effettuata apposita comunicazione alla Provincia di Brescia e prestare una garanzia senza la riduzione di cui sopra.

- i punti seguenti di cui al disposto del provvedimento n. 2350/2022 sono modificati come segue:
 - punto 8: “ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 152/2006, i gestori devono presentare domanda di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA sull’installazione nel suo complesso entro il termine di 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale dell’installazione (lettera a) ed entro il termine di **12 anni** dalla data di rilascio dell’AIA o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione lettera b) precisando che il ritardo nella presentazione dell’istanza di riesame nel caso disciplinato alla lettera a) non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l’adeguamento dell’esercizio dell’installazione alle condizioni dell’autorizzazione, mentre nel caso di inosservanza del termine di cui alla lettera b) l’autorizzazione si intende scaduta”;
 - punto 10: l’ammontare totale della garanzia finanziaria è fissata, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **218.198,32 (Euro duecentodiciottomilacentonovantotto/32)** e deve prestata a favore della Provincia di Brescia, entro 30 giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. Del 24.02.2004, mediante idonea appendice alla garanzia finanziaria già prestata, oppure nuova garanzia e con validità per l’intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all’avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
 - punto 11: la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004.

In caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ISO 14001:2015, la ditta dovrà provvedere entro e non oltre 30 giorni a integrare l’ammontare della polizza fidejussoria per un importo pari a €.





**PROVINCIA
DI BRESCIA**

SETTORE SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E
PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13
25126 Brescia
ambiente@pec.provincia.bs.it
Tel. 030 3749.918
C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

145.465,55 pena la sospensione automatica dell'efficacia della presente autorizzazione.

Si precisa tuttavia che, per quanto non modificato ed in contrasto con la presente nota, i contenuti della determinazione dirigenziale n. 2350/2022 sono confermati integralmente.

La presente nota va allegata all'autorizzazione esistente ed esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Distinti saluti

Il Direttore di Settore
Dott. Giovanmaria Tognazzi
Documento firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Lucia Rossi tel: 030/3749680
Referente per la Pratica: Istruttore tec, Roberto Abbate tel: 030/3749591

AMBIENTE

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 20-10-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: <https://cs.urbi.it/padbarcode/>

